

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una Università statale in Calabria (4778); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rossanda Banfi Rossana ed altri: Istituzione della Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo (1574); Foderaro ed altri: Istituzione della Università degli studi in Calabria (2435); Pucci Ernesto ed altri: Istituzione di una Università statale in Calabria (3945); Codignola ed altri: Istituzione della Università per la Calabria (4546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Università statale in Calabria », n. 4778; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rossanda Banfi Rossana, Natta, Alicata, Picciotto, Spallone, Seroni, Berlinguer Luigi, Gullo, Illuminati, Miceli, De Polzer, Fiumanò, Di Mauro Ado Guido, Giorgi, Terranova Raffaele, Scionti, Messinetti, Poerio, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Loperfido, Bronzuto: « Istituzione delle Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo », n. 1574; Foderaro, Cassiani, Vincelli, Bisantis, Bova, Napoli: « Istituzione della Università degli studi in Calabria », n. 2435; Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Buffone, Cassiani, Foderaro, Nucci, Reale Giuseppe, Spinelli e Vincelli: « Istituzione dell'Università degli studi in Calabria », n. 3945; Codignola, Ferri Mauro, Achilli, Amadei Giuseppe, Ariosto, Armaroli, Brandi, Cucchi, Della Briotta, De Pascalis, Di Primio, Finocchiaro, Fortuna, Guerrini Giorgio, Jacometti, Macchiavelli, Marangone, Moro Dino, Napoli, Nicolazzi, Orlandi, Righetti, Silvestri, Usvardi, Zacalli: « Istituzione dell'Università per la Calabria », n. 4546.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 13 febbraio sono stati approvati i primi due articoli del disegno di legge n. 4778 assunto come testo base.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla Facoltà di ingegneria e alla Facoltà di economia e commercio.

L'onorevole Codignola propone al primo rigo, dopo le parole: « corsi di laurea in », di aggiungere le altre: « storia, in »; nonché al sesto rigo, dopo le parole: « rispettivamente, alla », di aggiungere le altre: « Facoltà di lettere, alla ».

I citati emendamenti risultano preclusi a seguito degli articoli in precedenza approvati.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3.

(E approvato).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

L'Università per la Calabria si organizza in Facoltà e in dipartimenti. In questi ultimi confluiscono gli insegnamenti attinenti a comuni settori di ricerca. Le Facoltà organizzano i piani di studio ai fini professionali, i dipartimenti coordinano gli insegnamenti ai fini scientifici e - d'intesa con le Facoltà - ai fini didattici.

L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgerlo.

CODIGNOLA. Noi abbiamo già votato, in sede di legge di riforma generale dell'università, il principio che in ogni caso debbono essere organizzate in dipartimenti le nuove università e abbiamo accantonato a tale scopo anche i fondi della legge sull'edilizia universitaria. Qui noi ci troviamo di fronte al primo caso concreto di applicazione di queste due norme: quella istitutiva e quella edilizia. Noi pertanto pensiamo che sia necessario fissare una norma *ad hoc* che preveda l'organizzazione per facoltà e per dipartimenti della nuova università della Calabria. E riteniamo anche che sia necessario dare una definizione di base del rapporto fra facoltà e dipartimento, tenuto conto della definizione che si è data di questo rapporto già nell'articolo 8 del disegno di legge n. 2314, stabilendo il principio che l'organizzazione dei corsi ai fini della formazione professionale è di competenza della facoltà, l'organizzazione dei corsi ai fini della ricerca scientifica è di competenza dei dipartimenti e l'organizzazione dei corsi ai fini didattici è fatta d'intesa fra dipartimento e facoltà, secondo la formula indicata appunto dal disegno di legge n. 2314.

Ritengo che non possiamo sottrarci in alcun modo a questa definizione in quanto si tratta di investire subito notevoli somme per quanto riguarda il piano edilizio e il piano

edilizio non può essere fatto se non si sa in partenza che la nuova università viene articolata in dipartimenti.

Riteniamo pertanto essenziale questo emendamento anche ai fini della spesa. Infatti i successivi articoli stabiliscono dei termini entro cui il comitato tecnico-amministrativo dovrà reperire le aree e bandire il primo concorso di idee previsto dalla legge edilizia. Se non c'è una decisione in senso dipartimentale, non è possibile intervenire. Penso che tutti i gruppi potranno consentire con queste proposte che si connettono con decisioni prese dal Parlamento sia in sede di legge edilizia, sia in sede di riforma universitaria.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Io credo che nel quadro della riforma universitaria, così come essa si viene esprimendo, possano trovare posto i dipartimenti. Io credo che sia, quindi, una precisazione forse sottile, o almeno superflua, quella di organizzare in facoltà. Questa parte si potrebbe quindi sopprimere, mentre sono d'accordo per i dipartimenti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella seduta precedente avevo dato un'indicazione favorevole in linea di principio da parte del Governo. Però, ad una più approfondita meditazione, naturalmente occorre rilevare che insorgono dei gravi problemi. Infatti, qui si parla di dipartimenti, senza disporre di tutte le norme relative alla loro istituzione e al loro funzionamento.

Si può comunque fare una indicazione di principio, tuttavia ad una più approfondita meditazione non saprei dire se la formulazione adatta sia quella di un articolo aggiuntivo o di un ordine del giorno. Sappiamo tutti che cosa comporta il dipartimento e come nel disegno di legge n. 2314 abbiamo dovuto disporre una serie di norme per il suo funzionamento e il suo controllo democratico.

Io ho segnalato questa difficoltà e vorrei sentire il collega Codignola quale soluzione potrebbe proporre su questo aspetto pratico.

CODIGNOLA. Io ho già sottolineato le questioni che lei ora ha posto, questioni che indubbiamente esistono. La nostra preoccupazione è che la mancanza di questa precisazione legislativa blocchi i primi passi dell'università calabrese soprattutto sul piano edilizio e della ricerca per le aree. Nei successivi articoli si prevede infatti un *iter* di decisioni, anche con scadenze molto brevi, per il reperimento delle aree e la progettazione degli edifici.

PRESIDENTE. C'è la legge edilizia.

CODIGNOLA. Abbiamo già preannunciato l'esistenza dei dipartimenti nella legge edilizia. In questa occasione possiamo fare un passo avanti, a parte la considerazione che i dipartimenti si troveranno ad essere istituiti con il disegno di legge n. 2314 o subito dopo. Ci sembra appunto che con la formula da noi proposta si faccia un passo in avanti rispetto alla legge edilizia, in cui si destinano solo genericamente ai dipartimenti delle somme. Qui si dà una definizione di funzione, riproducendo i fini istituzionali che abbiamo già accolto nel disegno di legge n. 2314.

Circa la questione che riguarda la struttura degli organi direzionali e quindi la democratizzazione dei dipartimenti, faccio osservare che il problema investe tutti gli organi universitari, compreso il corpo accademico. Noi di questo non abbiamo fatto cenno, quindi sarebbe assurdo farlo per il dipartimento. Qui ci si limita solo ad una indicazione generale. Su come funzionerà di fatto, dovrà intervenire la riforma universitaria.

Le preoccupazioni del Governo, sono indubbiamente valide, ma non tengono conto della situazione in cui ci si potrebbe trovare al momento delle scelte edilizie. Queste scelte edilizie sono pregiudiziali; perciò ritengo che dobbiamo correre il rischio di una certa « nebulosità », se così vogliamo dire, del nuovo istituto, per quanto sul piano scientifico e pratico la situazione si possa dire già matura. È preferibile comunque questa incertezza al pericolo di predisporre una legge inapplicabile.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero che non si precisa nulla circa il funzionamento democratico degli altri organi, ma essi sono retti da norme già esistenti. Sappiamo, ad esempio, come saranno le facoltà. Invece, per il dipartimento non disponiamo di alcuna norma. Si corre, quindi, il rischio di approvare una norma contraria all'indirizzo che si è voluto dare al dipartimento nel disegno di legge n. 2314. D'altronde, possiamo ragionevolmente ritenere che, al momento in cui si tratterà di fare effettivamente funzionare l'università calabrese, la riforma universitaria sarà stata approvata definitivamente.

CODIGNOLA. Ma entro 90 giorni dall'approvazione di questo provvedimento si dovrà cominciare a discutere degli edifici universitari.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Contiamo di disporre, allora, di norme precise. Il problema grave è quello dell'edilizia: si tratta di impostare

l'edilizia universitaria in un modo piuttosto che in un altro. Sarebbe forse opportuno, piuttosto che riferirsi ai dipartimenti in genere, autorizzando in tal modo la creazione di qualche cosa che per ora non è legislativamente precisato, riferirsi, con questa norma aggiuntiva, ai problemi edilizi. In altri termini, si potrebbe inserire negli articoli che si riferiscono al problema edilizio una norma in cui si precisi che, nell'impostazione dei progetti, si deve tener conto della futura organizzazione in dipartimenti. Si eviterebbe in tal modo di definire con solennità quei dipartimenti che, per il momento, non sono ancora ben definiti nella natura e nel funzionamento.

Il riferimento che io propongo potrebbe essere inserito, ad esempio, alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 5.

BADINI CONFALONIERI. Ma come si può far riferimento ai dipartimenti, che non esistono? Questa concezione non è ancora codificata.

CODIGNOLA. La legge n. 641 prescrive che la spesa per l'edilizia debba essere erogata tenuto conto anche dei dipartimenti.

BADINI CONFALONIERI. Ma, ripeto, non sappiamo ancora cosa siano i dipartimenti.

CODIGNOLA. Esiste già, ripeto, un precedente legislativo.

PRESIDENTE. Considero esatti i rilievi dell'onorevole Romita. Nell'ipotesi assurda che il disegno di legge di riforma degli ordinamenti universitari non sia approvata entro questa legislatura, l'università calabrese dovrebbe iniziare, nel novembre di questo anno, il suo funzionamento. Dovrebbe pertanto organizzarsi in dipartimenti. Il comitato tecnico può, sì, essere lasciato libero di organizzare i dipartimenti come ritiene, ma questi possono risultare difformi da quelli che sono previsti nel disegno di legge di riforma dell'università. Se invece si facesse riferimento alle norme già esistenti per l'edilizia universitaria, stabilendo che l'edilizia deve essere già predisposta per i dipartimenti, si farebbe cosa più concreta.

CODIGNOLA. Il Presidente afferma che l'università calabrese dovrebbe iniziare a funzionare nel novembre di quest'anno. Il provvedimento stabilisce invece che l'università comincerà a funzionare fra due anni. Infatti, prima dovranno essere predisposte le residenze per almeno mille alunni. Non vi è dubbio, pertanto, che nel momento in cui l'università calabrese comincerà a funzionare, i dipartimenti esisteranno già. Evidentemente, se il Parlamento ha destinato ai futuri dipartimenti, ancora non regolati con legge,

una parte cospicua di finanziamenti edilizi, ha già operato una precisa scelta politica ritenendo che in ogni caso entro un certo termine i dipartimenti dovranno esistere.

BADINI CONFALONIERI. Non possiamo ammettere questo principio, perché i dipartimenti non sono ancora definiti.

CODIGNOLA. Invece di fare riferimento ai dipartimenti, ci si potrebbe riferire agli istituti policattedra, che rappresentano una fase iniziale del dipartimento. Infatti, con gli ultimi emendamenti approvati recentemente in Assemblea per la legge di riforma universitaria, l'istituto policattedra è divenuto soltanto un momento di passaggio verso il dipartimento. Noi abbiamo stabilito che entro dieci anni le università devono essere dipartimentate e che nel frattempo devono essere costituiti gli istituti policattedra. Si potrebbe dunque stabilire che sono obbligatori gli istituti policattedra relativi ad un comune settore di ricerca. In tal modo, non si stabilirebbe alcuna norma in contrasto con la legge universitaria, lasciando aperta la strada per le future trasformazioni in dipartimenti.

ROSATI. Sarebbe forse opportuno affermare il principio che l'edilizia universitaria deve essere strutturata in maniera da consentire i dipartimenti, quando questi esisteranno. Invece mi sembra opportuno introdurre il concetto della obbligatorietà e della possibilità soltanto degli istituti policattedra. Infatti, ammesso, per ipotesi, che non sia approvato il disegno di legge n. 2314 — ed io mi auguro di no — si viene ad impedire il nascere di istituti monocattedra. Non ritengo opportuno assimilare negli istituti policattedra il concetto del dipartimento, perché in tal maniera si rischierebbe di compromettere tutto.

PRESIDENTE. Potremmo adottare la seguente formulazione: « L'università per la Calabria si organizza in facoltà ed in istituti policattedra ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il concetto di dipartimento non può essere usato in riferimento all'università; esso infatti è stato adottato dalla legislazione soltanto in riferimento all'edilizia.

CODIGNOLA. Allora potremmo dire: « agli effetti dell'edilizia... si organizza in facoltà ed in dipartimenti ».

ROSATI. La legge che andiamo approvando non può, a mio avviso, contrastare con gli orientamenti del legislatore, che già sono stati manifestati in questo settore. Non è possibile, quindi, prevedere un istituto che non è ancora previsto dalla legge. Il concetto di dipartimento può essere usato soltanto in riferimen-

to all'edilizia; su questo siamo d'accordo. Ricordo però che a questo riguardo vi è una proposta che è stata avanzata dal Sottosegretario, che è quella di prospettare il problema in sede di articolo 5.

CODIGNOLA. Onorevole Rosati, le ricordo che la Camera a questo riguardo ha già votato l'articolo 8 del disegno di legge n. 2314.

ROSATI. Onorevole Codignola, il Parlamento si compone di due Camere.

CODIGNOLA. Le due Camere hanno votato i dipartimenti nel contesto della legge edilizia.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proponerei alla Commissione di accogliere la formulazione proposta dal Presidente per l'articolo 3 (« L'università per la Calabria si organizza in facoltà ed in istituti policattedra »), mentre nell'articolo 5 si potrebbe adottare la formula analoga a quella usata nella legge sull'edilizia per predisporre i piani.

CODIGNOLA. Non comprendo perché, avendo già votato l'obbligatorietà dei dipartimenti nell'edilizia, si voglia ora negare questo principio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Appena entrerà in vigore il disegno di legge n. 2314, la Camera sarà la prima ad utilizzare le norme in esso previste.

SERONI. C'è sempre da vedere se tale evento si verificherà.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le ricordo, onorevole Seroni, che i dipartimenti sono obbligatori a norma del disegno di legge n. 2314.

PRÉSIDENTE. Onorevole Codignola, accetta la nuova formulazione da me proposta, accolta dal Governo, dell'articolo aggiuntivo 3-bis?

CODIGNOLA. Sì, signor Presidente.

PRÉSIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo 3-bis, secondo la formulazione da me proposta:

ART. 3-bis.

L'Università in Calabria si organizza in Facoltà ed in Istituti policattedra.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio

dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'università per la Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e del programma economico nazionale.

A questo articolo l'onorevole Codignola ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo rigo, aggiungerò, dopo le parole: « Ministro della pubblica istruzione », le altre: « di concerto col Ministro dei lavori pubblici »; al quarto rigo, aggiungere dopo le parole: « Consiglio dei ministri », le altre: « udito il parere del C.I.P.E. »; al penultimo rigo, sostituire la preposizione « del » con l'altra « nel ».

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrare i citati emendamenti.

CODIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Gli emendamenti da noi proposti all'articolo 4, vogliono per prima cosa introdurre il concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dei lavori pubblici, per quanto riguarda l'individuazione della sede dell'università. In secondo luogo abbiamo ritenuto opportuno proporre che il decreto del Presidente della Repubblica venga conformato dal parere del C.I.P.E., trattandosi di una questione che investe lo stesso programma economico nazionale. Del resto questo è già previsto in altri casi dal disegno di legge concernente la riforma dell'ordinamento universitario.

PRÉSIDENTE. Sempre all'articolo 4, gli onorevoli Picciotto, Seroni, Rossanda Banfi, Rossana, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Tedeschi, Illuminati, Scionti, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Gullo, Miceli, Raffaele propongono il seguente emendamento:

Sostituire la prima parte con le seguenti parole: « Il Comitato, di cui all'articolo successivo, stabilisce entro 60 giorni dalla data di insediamento, la sede dell'Università per la Calabria ».

L'onorevole Picciotto ha facoltà di illustrarlo.

PICCIOTTO. Signor Presidente, se ella permette, illustrerò anche l'emendamento da me proposto all'articolo 5, perché collegato a quello proposto all'articolo 4.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Picciotto ed altri all'articolo 5 è il seguente:

Al primo comma sostituire le parole « entro 90 giorni » con le altre « entro 30 giorni ». Svolgere anche il citato emendamento.

L'onorevole Picciotto ha anche facoltà di svolgere questo emendamento.

PICCIOTTO. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti debbo far nuovamente presente che siamo costretti a discutere, alla fine della legislatura, un disegno di legge del quale tutti conosciamo l'importanza.

Per questo noi ci siamo limitati a presentare 18 emendamenti, ridotti all'essenziale; l'onorevole Codignola a presentato 38 emendamenti, ed alcuni di questi sono molto interessanti. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di impostare un'ampia discussione, discussione che avrebbe potuto dare alla Calabria una legge migliore.

I due emendamenti da noi proposti riguardano la procedura della scelta per la sede. Premetto che in ogni caso, e credo che in questo sia d'accordo anche il Governo, alla parola « sede » va aggiunto l'aggettivo « unica ». Per quanto ci riguarda, nella nostra proposta di legge, avevamo previsto, all'articolo 3, che il comitato organizzatore, composto da 11 membri, di cui 3 eletti dalla Camera, 3 dal Senato e 5 dai consigli provinciali riuniti in seduta congiunta e di cui almeno 3, professori universitari di ruolo o assistenti universitari di ruolo, dovesse, entro 6 mesi dal suo insediamento, scegliere la sede. Questo lo avevamo proposto nel 1964. Quando venne annunciato, nel novembre del 1967, il disegno di legge governativo, ritenemmo che, senza ulteriore perdita di tempo, il Parlamento avrebbe potuto scegliere la sede al momento dell'approvazione della legge, previo parere del Governo, dei consigli provinciali, riuniti in seduta congiunta, del mondo universitario e del movimento studentesco calabrese. Tutto ciò, come è evidente, non è più possibile, perché il Governo ha lasciato passare più di altri due mesi prima di presentare alla Camera il suo disegno di legge.

Questi nostri orientamenti e l'odierno emendamento trovano la loro ragione in una questione di principio, e cioè nel fatto che un problema così complesso sul piano strettamente tecnico, non solo tecnico, non può essere affidato soltanto all'esecutivo. Né possiamo accettare che dalla scelta siano escluse le istanze democratiche della regione e in particolare quelle dei Consigli provinciali. Si

è detto e ripetuto che il problema della sede avrebbe potuto, e potrebbe rappresentare, il pomo della discordia. A me pare che la regione calabrese, anche sotto tale profilo, abbia dato prova di elevata serietà e compostezza. Nel 1965 e 1966, c'è stata tutta una campagna della stampa di destra, e non solo di destra, per cercare di dirottare su tale problema la giusta e forte pressione che l'opinione pubblica, le forze democratiche e gli studenti in sciopero esercitavano per la soluzione del problema universitario. Quella campagna, tuttavia, non fece presa e del resto il convegno regionale unitario del 1963 a Cosenza, indetto dal Consiglio provinciale, aveva già saputo respingere i deboli tentativi di fare dei problemi della scelta un motivo di disunione. Non solo, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che la lotta iniziata da noi nel 1961 contro l'università spezzettata del Ministro Bosco, e sviluppatasi al punto da costituire un vasto schieramento unitario in tutta la regione, ha dimostrato che la Calabria ha saputo respingere soluzioni municipalistiche poco serie e certamente elettoristiche, e che ha tutte le carte in regola per esprimere una sua scelta.

Certo, posso anche capire che alla vigilia della campagna elettorale, il Governo tema una scelta, e che tale scelta voglia rinviare a dopo le elezioni. Questo timore spiega forse l'ulteriore ritardo della presentazione del disegno di legge a fine gennaio, dopo che era stato annunciato a novembre. Solo in questo modo, infatti, i 90 giorni potranno scadere dopo le elezioni. Posso capire, ripeto, tale timore, ma non giustificarlo, perché in tal modo il Governo dimostra ancora una volta di sottovalutare la serietà dei nostri studenti e delle nostre istanze democratiche.

Ad ogni modo il nostro emendamento mira a salvare la questione di principio; col primo emendamento proponiamo che la scelta della sede sia fatta entro 60 giorni dalla data di insediamento dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, proprio perché di esso fanno parte i rappresentanti delle istanze locali. Col secondo emendamento proponiamo che la nomina del suddetto comitato avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. In tal modo, in un arco eguale di tempo (90 giorni) potrà essere effettuata la scelta della sede.

È da tener conto infine che sono maturate in Calabria alcune convinzioni generali, e cioè che la sede universitaria non possa rica-

dere nel perimetro urbano di nessuna città, e che esistano non più di due o tre zone adatte ad accogliere una città universitaria. L'onorevole Codignola ne ha già citata una; il collega Codignola concorderà certo con me che avremmo potuto risolvere anche questo problema se il disegno di legge fosse stato presentato tempestivamente. Noi, se volessimo, potremmo scegliere oggi stesso la sede, dal momento che sono solo una o due le zone in cui può sorgere un centro universitario.

In ogni modo, noi siamo certi che se non sarà possibile effettuare oggi stesso questa scelta, accogliendo il nostro emendamento, i rappresentanti delle istanze locali del comitato tecnico amministrativo sapranno dare un contributo serio e valido alla soluzione di questo problema, su cui in effetti per 7 anni si è imperniata la lotta tra regione e Governo, predominando alla fine la giusta posizione della regione e non certo quella del Governo.

Noi, quindi, insistiamo sui nostri emendamenti, a meno che la maggioranza non voglia accogliere il nostro invito, e risolvere oggi stesso la questione della scelta.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. A proposito del problema della scelta, desidero ricordare che tempo fa avevo indicato le tre zone tra le quali avrebbe potuto essere scelta quella per la costruzione del centro universitario; le zone erano: l'asse Aterni-Catanzaro, la fascia di Cosenza e la piana di Sibari. Ritengo comunque che si debba accettare il testo governativo, che in un certo senso si rifà ai precedenti dell'università torinese.

Anche per questo sono contrario all'emendamento Picciotto ed altri mentre per quanto riguarda l'emendamento Codignola dichiaro di accettare la parte aggiuntiva delle parole « udito il parere del C.I.P.E. » dopo le parole « Consiglio dei Ministri ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero fare una precisazione: il Governo non ha alcuna intenzione di diminuire la competenza delle istanze locali, ma ritiene che, trattandosi di una scelta politica di grande impegno per l'istituzione di una nuova sede universitaria in una regione come la Calabria, tale scelta debba essere rimessa al Governo. Diversa sarebbe la scelta di una nuova sede per una università già esistente che giustamente sarebbe demandata agli organi universitari, cioè al comitato tecnico-amministrativo, al consiglio di amministrazione, e via dicendo. Nel caso specifico,

invece, si tratta di una scelta che è parte integrante della decisione politica globale concernente questa legge ed è per questo che il Governo è contrario all'emendamento Picciotto.

Quanto all'emendamento Codignola, debbo far presente che il « concerto » con il Ministro dei lavori pubblici diviene poi inevitabile non tanto quando si tratti di determinare il circondario ed il comune ove istituire la sede, ma quando si tratti di scegliere nell'ambito di un comune una zona in luogo di un'altra: in tal caso intervengono esigenze di ordine urbanistico legate alla necessità di conformarsi ai piani urbanistici locali, regionali e paesistici cosicché il parere del Ministro dei lavori pubblici diviene inevitabile. Vorrei ricordare in proposito un caso molto recente. Proprio in questi giorni per la scelta della nuova sede dell'università di Torino, già esistente — necessariamente la nuova sede doveva stabilirsi nel centro della città — si è riunito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per stabilire la conformità o meno di questa scelta con i piani urbanistici. E da tener conto che il Consiglio superiore è convocato dal Ministro dei lavori pubblici che sottopone ad esso questi problemi.

Pertanto sono favorevole all'emendamento Codignola per quanto riguarda l'introduzione del concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed altresì alla parte dell'emendamento concernente il C.I.P.E.

ROSATI. Vorrei far presente che il Ministro dei lavori pubblici è componente del C.I.P.E.: aderisco pertanto al parere espresso dal relatore.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il Ministro dei lavori pubblici ha una competenza particolare in campo urbanistico che va al di là della sua qualità di componente del C.I.P.E.

VALITUTTI. Ritengo che l'articolo 4 sia una norma di rinvio di una decisione che dovrebbe essere presa in realtà in questa sede. E' per me inconcepibile istituire l'università in Calabria senza sceglierne la sede: credo che nella storia della legislazione scolastica sia la prima volta che questo si verifica e si trasferisce la responsabilità della decisione attingente alla scelta della sede ad un atto del Governo. Di fronte alla inconcepibilità dell'istituzione di un'università che non si localizza ed al trasferimento — fatto veramente grave — che la relativa responsabilità si trasferisce dal Parlamento al Governo, il mio gruppo darà voto contrario all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Picciotto ed

altri inteso a sostituire la prima parte dell'articolo 4 con le seguenti parole:

« Il Comitato, di cui all'articolo successivo, stabilisce entro 60 giorni dalla data di insediamento, la sede dell'Università per la Calabria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Codignola, inteso ad aggiungere al terzo rigo dopo le parole « Ministro della pubblica istruzione », le altre « di concerto col Ministro dei lavori pubblici ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Codignola, accettato dal relatore e dal Governo, inteso ad aggiungere, al quarto rigo, dopo le parole « ...Consiglio dei Ministri », le altre « udito il parere del C.I.P.E. »;

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Codignola inteso a sostituire al penultimo rigo la preposizione « del » con l'altra « nei ».

(È approvata).

L'articolo 4 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del C.I.P.E. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università per la Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto Comitato, che è presieduto dal Rettore eletto ai sensi dell'articolo 7, sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 90 giorni dalla data del decreto di approvazione dello Statuto il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più Facoltà e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

Il Comitato amministra le somme messe a disposizione della presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università per la Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidategli dalle vigenti norme ai Consigli di amministrazione dell'Università: Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università, al quale effettuerà le relative consegne.

La segreteria del Comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un Direttore amministrativo dei ruoli dell'Università o un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico in numero non superiore a tre.

L'onorevole Giugni Lattari Jole propone di sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di

cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto Comitato, che è presieduto dal Rettore eletto ai sensi dell'articolo 7, sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro 30 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione dello Statuto il piano di attuazione dell'Università, precisando, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici, le fasi ed i tempi dell'attuazione da regolarizzarsi entro il termine massimo del 30 settembre 1971;

c) formulare, nel termine di 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso da bandirsi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, entro i successivi 30 giorni, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra anche comuni a più Facoltà e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

I termini di cui avanti sono improrogabili ».

GIUGNI LATTARI JOLE. La mia è una richiesta di riduzione dei termini. Se veramente vogliamo affrettare la realizzazione della Università in Calabria, è inutile insistere sui 120 e sui 90 giorni. Credo che si sia già tanto discusso intorno al problema della scelta delle aree che siano sufficienti 30 giorni per definire le formalità ad esso attinenti. L'emendamento da me proposto mira inoltre a rendere improrogabili i termini, di cui al secondo comma dell'articolo 5. A me sembra infatti necessario che il Comitato, per quanto appunto riguarda i compiti di cui alla lettera e), debba essere tenuto all'osservanza di termini improrogabili. Mi auguro che i colleghi, nello spirito che anima questa Commissione, nell'unanime volontà di veder realizzata al più presto l'università in Calabria, vogliano accogliere le mie richieste, emendando l'articolo 5 secondo le modifiche da me suggerite.

PRESIDENTE. I deputati Picciotto, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Illuminati, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Scionti, Di Lorenzo, Loperfido, Poerio, Gullo, Miceli, Fiumanò, Messinetti e

Terranova Raffaele, propongono al primo comma, di sostituire le parole « entro 90 giorni » con le altre « entro 30 giorni ».

L'onorevole Codignola propone di sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo, coi poteri del Consiglio d'amministrazione universitario, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ».

Inoltre propone al secondo comma di sostituire:

le prime tre righe come segue:

« Al predetto Comitato, che è presieduto da un Presidente eletto fra i suoi membri, sono demandati in particolare i seguenti compiti: ».

Sempre al secondo comma, propone:

alla lettera c), sostituire le parole " ... di istituti scientifici policattedri, anche comuni a più Facoltà... " con le altre " ed eventualmente coordinate in dipartimenti " ».

Quindi, propone di aggiungere, al terzo comma, le seguenti parole: « entro il termine massimo di due anni dal decreto di nomina »; e di sopprimere le parole da « ed esercita » fino a « dell'Università ».

Infine, propone i seguenti emendamenti al quinto comma:

« sostituire al terzo rigo le parole " all'eventuale " con l'altra: " al ", nonché di sostituire le parole: " in numero non superiore a tre " con le altre: " ...e sarà fissato l'ammontare delle indennità speciali loro spettanti " ».

CODIGNOLA. L'emendamento al primo comma propone due modificazioni. La prima riguarda la nomina del Comitato tecnico-amministrativo, affinché esso sia scelto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, dal Consiglio dei Ministri. In sostanza, si tratta di una ripetizione della formula già approvata relativamente all'articolo 4. Inoltre, ritengo sia necessario in questo caso, come in altre parti della legge, fissare i poteri degli organi provvisori rispetto agli organi istituzionali dell'università, cioè Consiglio di amministrazione, Consiglio di facoltà, Senato accademico. Nel disegno di legge si fa solo un accenno ai poteri del Consiglio di facoltà, che vengono attribuiti in via provvisoria ai Comi-

tati ordinatori, mentre viene istituita una figura nuova, cioè il Comitato tecnico-amministrativo. I poteri di detto comitato, nel periodo di transizione, sono di fatto quelli del Consiglio di amministrazione. Pertanto, mi sembra opportuno specificare che il Comitato dispone dei poteri del consiglio di amministrazione universitario.

Per quanto riguarda la modifica al secondo comma, sappiamo che il Comitato tecnico-amministrativo deve provvedere anche alla scelta delle aree. Mi sembra opportuno che il Comitato, la cui decadenza è abbastanza prossima, sia presieduto da un membro del Comitato stesso, per procedere subito alla scelta delle aree, senza che si debba procedere prima alla costituzione delle facoltà e alla elezione del rettore. Per quanto riguarda la seconda modificazione da me proposta al secondo comma, poiché si è stabilito di introdurre la indicazione degli istituti scientifici poli-cattedra, propongo di inserire le parole: « ed eventualmente coordinate in dipartimenti ».

Per quanto riguarda l'emendamento da me proposto al terzo comma, poiché nel disegno di legge non è previsto un termine di decadenza del Consiglio tecnico-amministrativo, noi proponiamo che tale organo provvisorio, cui spettano le funzioni del consiglio di amministrazione, abbia la durata di due anni.

Venendo ad illustrare l'emendamento proposto al quinto comma, devo ricordare che con il nostro progetto di legge intendevamo assicurare una indennità speciale ai membri del Comitato tecnico-amministrativo, cui spettano le funzioni indicate nell'articolo 5, non possa essere immaginato come un comitato mobile, composto di professori ed esperti che risiedono nelle rispettive città; al contrario, esso deve risiedere inevitabilmente almeno per qualche mese sul posto. È il primo caso di istituzione di università residenziale, che pone problemi organizzativi ed urbanistici estremamente complessi. Di qui la nostra proposta che i membri del Comitato tecnico-amministrativo dispongano d'una indennità speciale per il periodo di permanenza in Calabria, in modo da assicurare un effettivo funzionamento di questo organismo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore? Cominciamo dall'emendamento Giugni Lattari.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. La onorevole Giugni Lattari propone un'abbreviazione di termini. Mi pare che voler abbreviare a 30 giorni il tempo per la scelta delle aree occorrenti significhi voler precipitare le cose.

GIUGNI LATTARI JOLE. Ma scusate, se ne parla da anni! È già pronta l'area dove sorgerà l'università. Lo sanno tutti! Nei 30 giorni dopo che sarà stabilita la sede dell'università, sarà fatta la scelta delle aree disponibili.

CODIGNOLA. Ma lei propone: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. È impossibile nei 30 giorni successivi stabilire l'area, se il Consiglio dei Ministri entro 90 giorni deve deliberare circa la sede dell'Università.

GIUGNI LATTARI JOLE. Fatto il decreto, si hanno 30 giorni a disposizione. Trenta giorni bastano per nominare un Comitato!

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Credo che non si possa stabilire niente se non si tiene conto, prima, della scelta che dev'esser fatta dal Consiglio dei Ministri. Mi pare quindi che anticipare a prima dei 90 giorni sia cosa prematura. Il termine dei 90 giorni deve essere rispettato.

Accetterei poi al comma c) l'aggiunta: « concorso da bandirsi ».

PRESIDENTE. Ma questo è implicito. Ogni concorso « si bandisce »! Quindi è inutile questa aggiunta. Il vero emendamento è: « entro i successivi 30 giorni ». Se la onorevole Giugni non accetta il termine dei 90 giorni...

GIUGNI LATTARI JOLE. Chiedo scusa, ma la risposta del relatore al mio emendamento avrebbe dovuta essere questa: le proposte di modificazione presentate dalla onorevole Giugni non possono essere accolte perché sono legate all'articolo 4 e, poiché è stato respinto a quell'articolo l'emendamento Picciotto ad altri che riduce i termini, non può essere accettato l'emendamento Giugni. Ma non si può respingere tutto! Non si può respingere, per esempio, la fissazione di un termine per il concorso!

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ma io ho detto in sostanza quello che lei stessa dice ora, onorevole Giugni. Ho fatto cioè presente che i termini non possono essere abbreviati, atteso che c'è il termine dei 90 giorni stabilito per il Consiglio dei Ministri.

GIUGNI LATTARI JOLE. Nella mia proposta di modifica della lettera c) ci sono due punti che possono essere accolti.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Lei lega il termine di 30 giorni alla formulazione della legge.

GIUGNI LATTARI JOLE. Io intendo dire: 30 giorni da quando il comitato comincerà a

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

lavorare. Cerchiamo di rendere più seri questi termini, perché altrimenti il comitato farà quel che vorrà, impiegherà sei mesi per fare il bando di concorso! Se si può perfezionare la legge con un'aggiunta, facciamolo! Se volete, diciamo: « nei successivi 30 giorni dall'approvazione dello Statuto ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono 90 giorni a disposizione del comitato per precisare fasi e tempi. Dopo 90 giorni si può fissare un'ulteriore termine per il bando del concorso.

GIUGNI LATTARI JOLE. Se resta il termine dei 90 giorni, può essere stabilito l'altro termine dei 30 giorni dopo i 90.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Non si può esprimere un parere su una materia che non è stata precisata. Vorrei chiedere alla onorevole Giugni di precisarla.

GIUGNI LATTARI JOLE. Siccome è previsto il termine di 90 giorni dall'approvazione dello Statuto per stabilire il piano di attuazione dell'università e per precisare le fasi e i tempi dell'attuazione, stabiliamo 30 giorni in più.

ROSATI. Credo che la proposta Giugni rischi di allungare i termini, perché io penso che i 90 giorni che decorrono dall'approvazione dello Statuto possano essere anche il termine entro il quale deve essere bandito il concorso. Dire « 30 giorni » credendo di accorciare i tempi, senza una precisazione, fa correre il rischio di allungare il termine ancora di 30 giorni in più.

GIUGNI LATTARI JOLE. Accetto l'osservazione.

ROSATI. I 90 giorni decorrono dall'approvazione dello Statuto per una serie di adempimenti prescritti nelle varie lettere dell'articolo. Ma non è detto che quello che è previsto alla lettera c) debba avvenire dopo quello che è previsto alla lettera b).

CODIGNOLA. Faccio osservare che lo Statuto, a norma dell'articolo 9, viene emanato 180 giorni dopo la nomina dei comitati ordinatori, i quali sono nominati 60 giorni dopo l'emanazione della legge. Quindi abbiamo un complesso di 240 giorni fra comitati ordinatori e Statuto e poi, dopo lo Statuto, altri 90 giorni.

A me sembra che l'insieme sia troppo lungo. Si potrebbe prevedere un abbassamento di termini, soprattutto per quanto riguarda i 180 giorni. Non mi sembra infatti che occorrono 180 giorni per predisporre lo Statuto. Ne bastano 90. Penso cioè che se si vogliono apportare delle modificazioni per quanto ri-

guarda i termini, dobbiamo avere le idee ben chiare sul complesso di essi.

PRESIDENTE. Lo statuto bisogna prepararlo, farlo approvare dal Consiglio superiore, ci saranno eventuali obiezioni, poi deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. 180 giorni, quindi, è un termine che mi sembra non si possa abbreviare.

CODIGNOLA. Abbiamo l'altro termine di 90 giorni che possiamo ridurre a 60.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sono d'accordo per ridurre il termine a 60 giorni.

Per quanto riguarda l'emendamento Codignola al primo comma, ritengo che non sia necessario far ricorso al Consiglio dei Ministri. È sufficiente il Ministro della pubblica istruzione. Del resto, il testo dell'emendamento è ripetuto nell'articolo 46 della legge edilizia, allorché si parla dei poteri del Consiglio di amministrazione.

CODIGNOLA. Non dovrebbe avere soltanto i poteri edilizi ma anche i poteri del consiglio di amministrazione per abbreviare i tempi, così come diamo al comitato ordinatore i poteri del Consiglio di facoltà. Questo per facilitare il decollo di tutta l'attività universitaria.

ROSATI. La legge n. 641 recita: « col particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti ». Quindi, gli sono attribuiti tutti i poteri e anche la durata, perché non può andare oltre i due anni.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Do il parere contrario all'emendamento. Picciotto ed altri presentato al primo comma ed esprimo parere favorevole agli emendamenti Codignola presentati al secondo comma.

CODIGNOLA. Bisogna sopprimere la parola « anche ».

PRESIDENTE. Al terzo comma vi sono due emendamenti dell'onorevole Codignola intesi ad aggiungere le seguenti parole « entro il termine massimo di due anni dal decreto di nomina »; e a sopprimere le parole da « ed esercita » fino a « dell'università ».

CODIGNOLA. Il termine di due anni è quello di durata del Comitato tecnico amministrativo. Bisogna dire: « ai sensi, nelle modalità e nei termini ».

PRESIDENTE. « Ai sensi » comprende tutto.

CODIGNOLA. La questione è da valutare. A mio avviso, il Comitato tecnico-amministrativo previsto dalla legge n. 641 si riferisce solo ai poteri del Consiglio di amministrazione in materia edilizia. Posso sbagliarmi, ma io ritengo che sia bene indicarlo nel disegno di

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

legge e quindi riferirsi alla modalità dell'articolo 46 della legge n. 641.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi pare superfluo perché già citato nell'articolo 46 della legge n. 641. Semmai si può dire: ai sensi dell'articolo 46.

PRESIDENTE. I due comitati eleggono il rettore. Il primo atto da compiere è l'elezione del rettore.

CODIGNOLA. Quando sono pronti i comitati?

PRESIDENTE. È già previsto dall'articolo 46 della legge sull'edilizia universitaria.

CODIGNOLA. L'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si riferisce al presidente del comitato amministrativo. Noi rischiamo di creare confusione. Infatti, in uno dei provvedimenti si afferma esplicitamente che vi è un presidente del comitato amministrativo, mentre nell'altro si fa riferimento al rettore.

PRESIDENTE. Ricordiamo che l'articolo 5 si riferisce soltanto all'edilizia; e noi non vogliamo mutare la legge sull'edilizia, che è stata approvata solo pochi mesi fa. Teniamo anche presente che la nuova università calabrese dovrebbe essere organizzata alla stessa stregua delle altre università.

CODIGNOLA. D'accordo. Allora possiamo stabilire che il presidente del comitato amministrativo non è il rettore, bensì un membro del comitato stesso.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che si presenti qui il caso emblematico, paradigmatico previsto dall'articolo 46 della legge sull'edilizia universitaria, il quale pare fatto apposta per risolvere le esigenze dell'università calabrese. Esso, infatti, recita: « Per le erigende nuove università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina... ». Io ritengo che noi dobbiamo attenerci rigorosamente al dettato di questa norma, che è stata approvata recentemente.

Per quanto riguarda l'articolo 5 del provvedimento in esame, pertanto, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti tendenti a modificare queste norme. Ricordiamo che le funzioni del Comitato tecnico-amministrativo sono ben precisate al primo comma dell'articolo 5, il quale stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione nomina il Comitato tecnico-amministrativo « ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ». In un primo momento, quindi, il Comitato sarà presieduto da un presidente eletto. Successivamente, si procederà all'elezione del rettore.

D'altronde, l'onorevole Codignola ha già ricordato che questa università non comincerà a funzionare finché non disporrà di un minimo di attrezzatura. Pertanto, anche se vi sarà un ritardo nella nomina del rettore e nel funzionamento del Comitato amministrativo, non si avranno conseguenze negative.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo circa l'emendamento proposto dall'onorevole Jole Giugni Lattari?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima, il Governo ne accetterebbe l'impostazione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario il suo parere circa il punto b) dell'emendamento da me proposto. Ritengo infatti necessario che sia stabilito un termine per l'attuazione dell'università.

CODIGNOLA. Io ritengo che la data del 30 settembre 1971 sia troppo lontana. Infatti, sommando tutti i tempi previsti dal provvedimento, il tempo necessario ammonterebbe a nove mesi. Teniamo presente che entro 120 giorni dall'approvazione del provvedimento si dovrebbe procedere alla scelta delle aree e della sede, nonché alla costituzione dei Comitati ordinatori e del Comitato tecnico-amministrativo. Entro 180 giorni deve essere redatto lo statuto.

GIUGNI LATTARI JOLE. La costruzione di un complesso universitario di questo genere presuppone un lungo tempo. Ritengo pertanto necessario stabilire un data di massima.

CODIGNOLA. Ma la data prevista nel suo emendamento mi sembra troppo lontana. Del resto, la legge sull'edilizia universitaria stabilisce tutti i termini. Ritengo che dobbiamo attenerci a quei termini.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso, non è opportuno fissare sin da adesso un termine così preciso, dato che in sede di attuazione potranno sorgere delle eventualità non previste.

GIUGNI LATTARI JOLE. L'università viene a costituirsi in onore di Campanella, del quale ricorre il quarto centenario. Non c'è, quindi, problema né di luogo né di tempo.

CODIGNOLA. Questa è una università che nasce *ex novo* e che, quindi, non può essere considerata come le altre università già esistenti.

GIUGNI LATTARI JOLE. Questa università comincerà a funzionare fra cinque o sei anni, soltanto per mille studenti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Conformemente al parere che ho prima espresso, di adesione cioè al di-

sposto dell'articolo 46 della legge sull'edilizia, sono contrario all'emendamento Codignola che, al primo comma, vuole sostituire il Consiglio dei Ministri al Ministro della pubblica istruzione per la nomina del comitato tecnico-amministrativo. Propongo pertanto di approvare l'articolo 5 nel testo del disegno di legge, poiché in tale articolo è il Ministro della pubblica istruzione a nominare il Comitato, secondo le norme dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, che tra l'altro prevede l'audizione di speciali Commissioni. L'articolo 46 stabilendo che il Ministro deve sentire speciali Commissioni offre già un'altra garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dal Governo?

CODIGNOLA. No, signor Presidente lo ritiro.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi sembra che vi sia un contrasto fra la Presidenza del rettore che è prevista nel secondo comma e le norme dell'articolo 46; sembrerebbe opportuno quindi non far riferimento una simile previsione.

PRESIDENTE. Mi sembra strano che essendo il rettore, il comitato tecnico-amministrativo non venga da questi presieduto. Inoltre, se il rettore viene riconosciuto, è necessario dare a lui tutti i poteri e, quindi, anche quello di presiedere il Comitato.

PRESIDENTE. Ricordo che al secondo comma dell'articolo 5 l'onorevole Codignola ha proposto i seguenti emendamenti:

Sostituire le prime tre righe come segue:

« Al predetto Comitato, che è presieduto da un Presidente eletto fra i suoi membri, sono demandati in particolare i seguenti compiti: »;

alla lettera c) sostituire le parole: « ...di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più Facoltà... » con le altre: « ... eventualmente coordinate in dipartimenti ».

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrarli.

CODIGNOLA. Rinuncio allo svolgimento di questi emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone al terzo comma il seguente emendamento:

Al termine del comma aggiungerò le seguenti parole: « entro il termine massimo di due anni da decreto di nomina »; e sopprime-

re le parole da « ed esercita » fino a « della Università ».

Questo emendamento è superato.

CODIGNOLA. Non insisto sul citato emendamento che del resto mi sembra superato.

PRESIDENTE. Al quinto comma dell'articolo 5 l'onorevole Codignola propone i seguenti emendamenti:

sostituire al terzo rigo le parole: « all'eventuale » con l'altra: « al », nonché di sostituire le parole: « in numero non superiore a tre » con le altre: « ... e sarà fissato l'ammontare delle indennità speciali loro spettanti ».

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrarli.

CODIGNOLA. Rinuncio all'illustrazione di questi emendamenti.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accoglie lo emendamento presentato dall'onorevole Codignola alla lettera c) del secondo comma.

ROSATI, Signor Presidente, proporrei alla lettera c) dopo le parole « anche comuni a più facoltà » di inserire le parole « ed eventuali istituzioni di dipartimento ».

CODIGNOLA. Onorevole Rosati, semmai le parole « ed eventuali istituzioni di dipartimenti » dovrebbero essere aggiunte dopo le parole « di istituti scientifici policattedra ».

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Faccio notare alla Commissione un errore materiale contenuto nel terzo comma dell'articolo 5, dove erroneamente è detto « affidategli » mentre dovrebbe dirsi « affidate ».

CODIGNOLA. A mio avviso si deve sopprimere la parola « eventuale », perché si tratta di istituire una università residenziale; ritengo anzi che nel mettere fuori ruolo questi componenti, sarebbe opportuno dare loro una indennità.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il concetto della soppressione della parola « eventuale » è legato al problema costituito dalla frase « in numero non superiore a 3 ». Si potrebbe stabilire che non tutti i componenti del Comitato debbano partecipare a tutte le riunioni, ma solo ad alcune; questo probabilmente sarebbe esatto. È necessario assicurare il buon funzionamento di questo comitato, e per questo si potrebbe prevedere una specie di esecutivo stabile fisso sul posto, e poi una specie di comitato.

CODIGNOLA. Sarebbe opportuno, allora, collocare le parole « in numero non superiore a tre » subito dopo le parole « collocamento fuori ruolo ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ultimo comma dovrebbe essere così formulato: « Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo in numero non superiore a 3 dei componenti il comitato tecnico amministrativo per tutta la durata dell'incarico ».

CODIGNOLA. Ritengo che subito dopo le parole « collocamento fuori ruolo » si debbano aggiungere le altre « con relativa indennità speciale », perché altrimenti nessuno accetterebbe tale incarico.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Pongo in votazione l'emendamento Picciotto ed altri, tendente a sostituire le parole « 30 giorni », non accettato dal relatore né dal Governo.

(*Non è approvato*).

L'emendamento dell'onorevole Giugni Lattari Jole è stato accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo nei limiti della lettera b), (da 90 giorni a 60 giorni), e nei limiti della lettera c), con l'aggiunta dopo la parola « formulare » delle parole « entro i successivi 30 giorni ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Vorrei sapere quale è la parte del mio emendamento che è stata accettata; nell'emendamento stesso, infatti, si ripete per due volte il termine « 30 giorni », riferito però a situazioni diverse. Sono soddisfatta se è stato accettato il termine relativo ai concorsi.

PRESIDENTE. Onorevole Giugni Lattari, si è cercato di unificare i termini, in modo da portarli tutti a 90 giorni.

PICCIOTTO. Non ho capito perché il Governo abbia bisogno di 90 giorni per nominare il Comitato.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Spesso i comitati devono essere proposti per ben due o tre volte, perché i professori non accettano volentieri di farne parte.

Pongo in votazione l'emendamento Codignola, accettato dal relatore e dal Governo, tendente a sopprimere, al secondo comma,

le parole « che è presieduto dal Rettore eletto ai sensi dell'articolo 7 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Giugni Lattari Jole, inteso a ridurre, alla lettera b), del secondo comma, il termine previsto da 90 a 60 giorni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Giugni Lattari Jole inteso ad aggiungere, alla lettera c) del secondo comma, dopo la parola « formulare » le altre: « entro i successivi 30 giorni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Codignola ulteriormente riformulato, accettato dal relatore e dal Governo, tendente ad aggiungere alla lettera c), dopo le parole « anche comuni a più facoltà » le altre « o coordinati in dipartimenti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola tendente a sostituire l'ultima parte del quinto comma dopo le parole: « fuori ruolo » con le seguenti: « con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto Comitato, sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello Statuto il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di Istituti scientifici policattedra anche comuni a più Facoltà, e coordinati in Dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

Il Comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università per la Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai Consigli di amministrazione dell'Università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università, al quale effettuerà le relative consegne.

La segreteria del Comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un Direttore amministrativo dei ruoli dell'Università o un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre, dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà dell'Università per la Calabria, da appositi Comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive Facoltà.

I membri del Comitato ordinatore della Facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della Facoltà di economia

e commercio e della Facoltà di scienze politiche.

I Comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei Comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle Facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.

I Comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della Università e del Centro residenziale nonché dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I Comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna Facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per le Facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre Facoltà. Qualora entro detti termini i Comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i Presidi delle varie Facoltà, i Presidenti dei Comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

L'onorevole Codignola ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto rigo del primo comma sostituire la parola: « tre » con l'altra: « cinque »; al terzo comma aggiungere al termine le parole: « Tre dei cinque membri di ogni Comitato saranno designati dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione »; al quarto comma aggiungere al termine le parole: « Entro la medesima data, dovranno essere approvati gli Statuti relativi »; al settimo comma sostituire le parole: « sentito il parere » con le altre: « su parere

conforme»; aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto al collocamento fuori ruolo dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico e sarà fissato l'ammontare delle indennità speciali loro spettanti ».

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento al primo comma. Conseguentemente l'emendamento al terzo comma viene così modificato: « Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

L'emendamento al quarto comma è inteso ad eliminare la sfasatura di 60 giorni tra il termine di 120 giorni stabilito al quarto comma e quello di 180 giorni stabilito all'articolo 9 per l'emanazione dello Statuto.

ROSATI. I 60 giorni sono necessari per assicurare dopo la proposta dei comitati la approvazione dello Statuto.

CODIGNOLA. Dopo questa precisazione, dichiaro di ritirare l'emendamento al quarto comma.

L'emendamento che ho proposto al settimo comma mira ad allineare il provvedimento in discussione a quanto previsto dal disegno di legge sulla riforma universitaria in discussione in Assemblea.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti dell'onorevole Codignola al terzo e settimo comma.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole allo emendamento proposto dall'onorevole Codignola al terzo comma. Ho delle perplessità sull'altro emendamento collegato al disegno di legge n. 2314.

ROSATI. Effettivamente con l'emendamento Codignola si fa riferimento ad un disegno di legge non ancora approvato. Si tratta di stabilire le discipline per i concorsi. Ora nell'ipotesi, che pur dobbiamo porci, che non fosse approvata la riforma universitaria chi potrebbe dare maggiori garanzie nella scelta delle discipline del Ministro stesso?

CODIGNOLA. Ritiro anche l'emendamento al settimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma dell'onorevole Codignola, accettato dal relatore e dal Governo, nel testo modificato dal proponente.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà dell'Università per la Calabria, da appositi Comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna Facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive Facoltà.

I membri del Comitato ordinatore della Facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della Facoltà di economia e commercio e della Facoltà di scienze politiche.

I Comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni Comitato saranno designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei Comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle Facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà, saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.

I Comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della Università e del Centro residenziale nonché dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I Comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna Facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la Facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre Facoltà. Qualora entrò detti termini i Comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pro-

cederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i Presidi delle varie Facoltà, i Presidenti dei Comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Fino a quando non saranno costituiti i Consiglio di almeno due Facoltà, il Rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati ordinatori di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Codignola propone di aggiungere le seguenti parole al termine dell'articolo: « L'elezione definitiva sarà di competenza del Corpo accademico non appena entreranno in funzione almeno due facoltà.

Il Rettore e i Presidenti dei Comitati ordinatori avranno i poteri del Senato accademico dell'università ».

CODIGNOLA. Il mio emendamento mira a provvedere al sistema di elezione del rettore quando l'università sarà funzionante.

PRESIDENTE. Dopo la costituzione dei Consigli di facoltà il Rettore verrà eletto da parte dei Consigli. Non vedo la ragione dello emendamento.

CODIGNOLA. Ma allora il Rettore eletto in base all'articolo 7 decadrebbe, al momento in cui l'università diverrà funzionante?

ROSATI. In quel momento si provvederà all'elezione.

CODIGNOLA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non

appena entreranno in funzione almeno due Facoltà.

Del Consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei Comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Gli onorevoli Picciotto, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Bronzuto, Tedeschi, Scionti, Loperfido, Illuminati, Di Lorenzo, Levi Arian Giorgina, Poerio, Gullo, Messinetti, Miceli, Fiumanò e Terranova Raffaele propongono di sostituire integralmente l'articolo 8 con l'articolo 9 della proposta di legge n. 1574.

L'articolo 9 della proposta di legge n. 1574, di iniziativa dei deputati Rossanda Banfi Rossana ed altri, è formulato come segue:

ART. 9.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme sull'autogoverno delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo, in deroga all'articolo 10 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1952, sono composti ciascuno:

- a) dal Rettore;
- b) da 5 professori universitari di ruolo;
- c) da 3 professori incaricati;
- d) da 3 professori aggregati;
- e) da 3 assistenti ordinari;
- f) da 3 studenti;
- g) da un rappresentante dell'Ente regione;
- h) da rappresentanti eletti dei Consigli provinciali in ragione di 3 per la Regione calabrese e di 4 per la Regione abruzzese;
- i) da rappresentanti eletti dei Consigli comunali dei capoluoghi di provincia in ragione di uno per ogni capoluogo;
- l) dal rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
- m) da 3 rappresentanti sindacali in ragione di uno per ciascuna delle tre grandi Confederazioni sindacali.

Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono eletti

con voto segreto dagli appartenenti alle rispettive categorie.

I Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo sono istituiti con decreto dei rispettivi Rettori e durano in carica un biennio.

I componenti possono essere riconfermati. Viene data pubblicità, mediante esposizione in apposito albo per 60 giorni, ai deliberati dei Consigli d'amministrazione, nonché alle relative motivazioni e ai verbali delle riunioni.

SCIONTI. Desidero svolgere questo emendamento, con il quale è nostro proposito allargare la composizione del Consiglio di amministrazione. Comprendo benissimo che il disegno di legge n. 2314 è ancora in corso di discussione in Aula e che l'articolo 8 fa rinvio alla legislazione vigente. Tuttavia desidero ricordare ai colleghi della Commissione che con il presente provvedimento sulla Calabria abbiamo sentito la necessità di innovare in qualche modo, tanto è vero che abbiamo prefigurato alcune delle riforme contenute nel disegno di legge n. 2314 (valore abilitante dei diplomi di laurea, corsi di laurea nuovi rispetto a quelli previsti dalla legislatura vigente, organizzazione in dipartimenti dell'università). Noi pensiamo che si debba essere più audaci in questa direzione, nel senso di allargare anche la composizione del Consiglio di amministrazione. Pertanto, tale allargamento viene esteso ai professori incaricati, ai professori universitari di ruolo, agli studenti e anche alle organizzazioni sindacali. Naturalmente, in sede di coordinamento, qualora fosse accolto, dall'articolo 9 della proposta di legge n. 1574 dovrebbe essere soppresso il riferimento all'università dell'Abruzzo, dal momento che il presente provvedimento considera esclusivamente l'università della Calabria.

Desidero sottolineare la stranezza (non ho altre parole per definirla) dell'emendamento che l'onorevole Codignola presenta all'articolo 8. Infatti, mentre noi tendiamo ad allargare la composizione del Consiglio di amministrazione, per renderlo più democratico in rapporto al contenuto dell'articolo 8, l'emendamento Codignola mira a restringere la rappresentanza degli enti locali e delle camere di commercio. Non so a cosa possa mirare un suggerimento del genere, nettamente in contrasto con il nostro emendamento. Pertanto preannunzio fin d'ora che voteremo contro

l'emendamento Codignola presentato all'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria eleggono un proprio unico rappresentante; altrettanto fanno i tre comuni capoluoghi di provincia e le tre Camere di commercio, industria e agricoltura ».

CODIGNOLA. Con questo emendamento miro, anche qui, ad allineare l'articolo 8 alle proposte del Governo di cui al disegno n. 2314. Ci troviamo in una situazione diversa da quella delle normali università, dove si prevede la presenza del comune, della Camera di commercio e della provincia del luogo dove si istituisce l'università. In questo caso non abbiamo indicato il luogo dove la università si istituisce. Quindi, o diciamo che vi saranno i rappresentanti del comune, della camera di commercio e della provincia della località, oppure ci rendiamo conto della complessa situazione della Calabria. E allora mi sembra opportuno che ci siano effettivamente le rappresentanze delle tre province calabre. Se però accettiamo questo criterio, si sposta notevolmente l'equilibrio di composizione del Consiglio d'amministrazione ed io ho i miei dubbi che in questo modo lo democratizziamo, poiché allora bisognerebbe aumentare anche le rappresentanze degli studenti, degli assistenti, e via dicendo.

In sostanza questo articolo propone una riforma del Consiglio d'amministrazione senza tener conto né dell'attuale equilibrio né di quello che verrà a verificarsi con la riforma universitaria.

Quindi, io propongo due termini di alternativa: o ci allineiamo in modo decisivo alla situazione attuale e diciamo che sono rappresentati i tre enti della località sede dell'università, sapendo che veniamo così a colpire le suscettibilità di altri enti locali, oppure non c'è altra soluzione che quella da me proposta: ciascuno di questi enti nelle tre province esprimerà un proprio rappresentante cumulativo per l'intera regione, in modo che ciascuna provincia abbia la possibilità di designare un proprio rappresentante o in quanto Provincia o in quanto Comune o in quanto Camera di commercio.

PRESIDENTE. L'emendamento Codignola tocca un tema molto interessante. Dobbiamo risolvere questo problema. L'università è una

università come le altre, cioè con riferimento all'orbe terracqueo in quanto attiene agli studenti che accoglie, oppure è un'università in Calabria, per la Calabria, della Calabria? La mia tesi che si intenda istituire una università in Calabria, come quella di Bologna è, quindi, aperta a tutti. Altrove si dice: « per la Calabria ». Invece è anche per l'Emilia, per la Romagna, per la Lombardia, per tutti. Poi chiariremo questo problema.

In connessione con questo problema lo emendamento è chiaro. Ma come mai i rappresentanti delle tre province entrano nel Consiglio d'amministrazione dell'università? Questo non avviene in nessuna regione. Questo crea un'università *sui generis*, crea università particolari: università « di casa », non università « generali ».

Sentiamo comunque il parere del relatore.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Pur condividendo alcune delle argomentazioni dell'onorevole Codignola, penso che l'emendamento non sia da accogliere, proprio per non determinare, a proposito di questa università, una serie di fatti particolari qualcuno dei quali è già emerso: per esempio quello del riconoscimento abilitante della laurea. Si tratta, quindi, di portare questa università non su un piano particolare che diverrebbe provinciale o paesano, ma su un piano di pieno diritto. Esprimo pertanto parere contrario allo emendamento.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Codignola, escluderei senza altro il primo termine dell'alternativa proposta, appunto per evitare la catena di risentimenti che potrebbe determinare una soluzione di tal genere. Pertanto, penso che, se non può essere accettato il testo del Governo, può essere almeno indicato come testo di riferimento. Accettando il testo governativo, accoglierei la proposta. Comunque, se ci sono tutti e tre le province rappresentate...

ROSATI. Una delle province deve avere il rappresentante del comune, l'altra il rappresentante della provincia, l'altra il rappresentante della camera di commercio. Un rappresentante per ogni provincia.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Accolgo la formulazione: « Le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria eleggono ciascuna un proprio rappresentante... ».

CODIGNOLA. Forse bisognerebbe dire: « amministrazioni provinciali ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Bisogna dire che le tre province siano rappresentate o come comune capoluogo o come camera di

commercio o come provincia. Come si mettono d'accordo?

PRESIDENTE. Se non si mettono d'accordo fra loro, il prefetto nomina un commissario per la provincia.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Con questo testo potrebbe accadere che i tre rappresentanti siano tutti e tre della stessa città.

ROSATI. Riducendo il Consiglio d'amministrazione provinciale, ad uno per il capoluogo e ad uno per la camera di commercio, poiché i Consigli d'amministrazione si rinnovano ogni 5 anni, bisognerebbe dire che la rappresentanza di ognuna delle province è garantita attraverso uno di questi rappresentanti e si può stabilire che ogni anno avvenga una rotazione.

PRESIDENTE. E perché? Perché non consentire ad un uomo di valore, riconosciuto tale da tutti, di rappresentare per diversi anni di seguito la stessa provincia?

PICCIOTTO. In questo modo si ritorna al testo del Governo.

CAIAZZA. Si potrebbe dire: « del Consiglio di amministrazione fanno parte tre membri nominati dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia e dalle camere di commercio delle province ».

CODIGNOLA. I tre rappresentanti delle province più i rappresentanti del comune dove ha sede l'università. Così potrebbe essere accolto l'emendamento.

PICCIOTTO. Se il Governo ritira il suo articolo noi lo facciamo nostro.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo sostiene il suo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto, insiste sul suo emendamento?

PICCIOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Picciotto ed altri sostitutivo dell'intero articolo 9, non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codignola non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente articolo 8-bis aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Il rettore dell'università in Calabria sarà esonerato, per i primi otto anni di funzionamento dell'università, dalle attività didattiche e di ricerca. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

CODIGNOLA. Si possono sopprimere le parole « dalle attività didattiche e di ricerca ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna aggiungere dopo le parole « sarà esonerato », le altre « dall'insegnamento ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento Codignola con queste modificazioni allo stesso proposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-bis nella seguente formulazione:

ART. 8-bis.

Il Rettore dell'Università in Calabria sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento della Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, propongo di collocare l'articolo aggiuntivo testé approvato come secondo comma dell'articolo 7, in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo Statuto della Università statale in Calabria.

Un emendamento dell'onorevole Codignola, tendente a sostituire la parola « 180 » con l'altra « 120 », risulta superato.

Propongo di modificare come segue l'articolo 9 testé citato.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo Statuto della Università statale in Calabria.

Pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

La frequenza sia dei corsi sia delle esercitazioni e dei seminari è obbligatoria.

L'onorevole Giugni Lattari Jole propone di sopprimerlo.

L'onorevole Codignola ha proposto di modificare l'articolo 10 come segue:

« Un servizio di orientamento attitudinale indirizzerà la scelta definitiva dei corsi da parte degli studenti iscritti al primo anno. Entro i primi sei mesi è consentito il trasferimento da uno ad altro corso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Nel caso che il numero dei posti disponibili sia inferiore al numero delle domande di iscrizione, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri preferenziali:

- 1) condizioni economiche della famiglia;
- 2) capacità dimostrata negli studi secondari di provenienza;
- 3) residenza della famiglia in Calabria o in Lucania.

La frequenza sia dei corsi sia delle esercitazioni e dei seminari è obbligatoria ».

L'onorevole Giugni Lattari Jole ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GIUGNI LATTARI JOLE. La mia proposta di soppressione dell'articolo 10 è suggerita dal fatto che, se l'Università in Calabria sorgesse come Università residenziale, con possibilità di ricezione di tutti gli alunni, si potrebbe anche pretendere che questi risiedano sul posto e che frequentino obbligatoriamente. Anzi sarebbe addirittura superflua una norma che prevedesse l'obbligatorietà della frequenza in quanto una Università di questo tipo lo richiederebbe.

Comunque, poiché l'Università sorge in forma composita, cioè il 70 per cento degli

alunni potrà risiedere — pagando la retta — nel centro residenziale, mentre il rimanente 30 per cento dovrà arrangiarsi come potrà per tutta la durata del corso accademico, a me non sembra che si possa richiedere la frequenza obbligatoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CODIGNOLA. A me pare che qui si ponga il problema che era stato già accennato e di cui si era detto che se ne sarebbe parlato in un articolo successivo, cioè quello concernente i criteri di ammissione all'Università.

L'Università essendo residenziale, ha comunque un numero previsto di studenti, poiché i non residenziali sono calcolati percentualmente; quindi, in ogni caso, è una Università predisposta per determinati servizi. Qualora si dovessero aumentare i servizi, si potrebbero aumentare anche gli studenti.

Si pone, quindi, inevitabilmente il problema del modo di scelta degli studenti, nel caso che le richieste di iscrizione superino i posti disponibili.

GIUGNI LATTARI JOLE. L'articolo 10, però, prevede soltanto l'obbligatorietà della frequenza dei corsi, delle esercitazioni e dei seminari. Il suo emendamento, mi pare, si riferisca al contenuto dell'articolo 11.

CODIGNOLA. Non ho alcuna difficoltà ad inserire il mio emendamento in un altro articolo, ove lo si ritenesse opportuno. Tuttavia, l'obbligatorietà della frequenza è legata alla residenza. Nella nostra prima proposta noi accennavamo ad un esame di ammissione. Tale proposta incontrò obiezioni da parte della onorevole Giugni Lattari e di altri colleghi. Resta, tuttavia, il problema del modo di stabilire la scelta di coloro che saranno ammessi. Gli esempi delle università residenziali straniere mostrano che occorre stabilire norme di precedenza. Nel nostro emendamento, noi abbiamo proposto che si tenga conto dei seguenti criteri preferenziali: condizioni economiche della famiglia; capacità dimostrata negli studi secondari di provenienza; residenza della famiglia in Calabria o in Lucania.

Questa norma verrebbe incontro, entro limiti legittimi, alle preoccupazioni dei calabresi che l'Università, anche a causa della sua novità, possa venire invasa da giovani provenienti da altre regioni. Noi non possiamo certo escludere che vengano ammessi giovani provenienti da altre regioni, ma ci pare opportuno dare la precedenza ai giovani calabresi.

Il primo comma del nostro emendamento prevede l'opportunità che sia istituito a titolo sperimentale nell'università calabrese un servizio di orientamento attitudinale allo scopo di evitare errori nella scelta delle facoltà. Noi proponiamo che questo servizio di orientamento operi nel primo periodo del corso di laurea, e che entro i primi sei mesi del corso stesso sia consentito il trasferimento da uno ad altro corso.

PICCIOTTO. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola potrebbe trovare migliore collocazione all'articolo 13.

CODIGNOLA. Non ho alcuna difficoltà ad accettare di rinviare in sede di esame dell'articolo 13 l'emendamento testé illustrato.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ritengo non si possa approvare la soppressione dello articolo 10, poiché questa Università nasce con particolari caratteristiche, per cui l'obbligatorietà della frequenza è inevitabile.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla luce delle osservazioni fatte dai diversi colleghi intervenuti, ritengo che noi possiamo rendere obbligatoria la frequenza nella misura in cui garantiamo agli studenti i servizi relativi. Noi dobbiamo rendere obbligatoria la frequenza per coloro ai quali garantiamo la residenza gratuita; agli altri non possiamo imporre un trattamento diverso da quello delle altre università.

PRESIDENTE. Le leggi vigenti prevedono già la frequenza obbligatoria ai corsi. Rendendo obbligatoria la frequenza anche alle esercitazioni, si rischia di istituire una università per i ricchi, cioè per coloro che dispongono dei mezzi di sostentamento. Infatti, a prescindere da coloro che hanno l'assegno di studio e che, quindi, possono e debbono frequentare tutti i corsi, per gli altri è da presumere che non appartengano tutti a classe agiata. Non si possono obbligare gli studenti poveri a spendere per l'alloggio, per il vitto e per le altre necessità. Faccio inoltre presente che, invece di « residenza », sarebbe opportuno parlare di « dimora abituale ».

CODIGNOLA. Nella proposta di legge da noi presentata, i cui fondamenti contabili e amministrativi sono stati riconosciuti validi dal Governo, era previsto che lo Stato fornisse mense e residenze gratuite soltanto all'80 per cento degli studenti. Si prevedevano mense su due turni per un complesso di 3 mila giovani; era inoltre prevista la residenza per gli studenti con cellula abitativa, bagno, servizi generali, vita comunitaria, nonché abitazioni per le famiglie dei docenti. Si tratta, quindi,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

di Università residenziale sovvenzionata dallo Stato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Non possiamo però, ora che tale tipo di Università residenziale sovvenzionata dallo Stato non si attua, aggravare ulteriormente la condizione degli studenti prevedendo l'obbligatorietà della frequenza.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che l'articolo 11 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, saranno emanate norme per disciplinare le organizzazioni e il funzionamento del centro residenziale, i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi in base al principio che gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto ed all'alloggio gratuito dietro cessione di un assegno; i criteri e le modalità per l'ammissione dei laureati nonché per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio.

Quello di servizio si capisce, ma non quello di studenti.

CODIGNOLA. Per quanto ci riguarda, nella nostra proposta di legge avevamo previsto la copertura della spesa per l'alloggio e il vitto gratuito per tutti gli studenti residenziali. Il totale della spesa è riconosciuto valido dal Governo, il quale invece di stabilire questo principio generale, rinvia ad un regolamento. Dice cioè che il Presidente della Repubblica provvederà a stabilire, con un proprio decreto, i criteri per l'ammissione degli studenti. Il Governo, quindi, ritiene di dover rinviare la decisione per la totalità o la parzialità della gratuità. Si stabilisce, infatti: « i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi in base al principio che gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto ed all'alloggio dietro cessione dell'assegno medesimo... ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che sarebbe opportuno un breve rinvio onde approfondire meglio, la questione; oppure potremo lasciare in sospenso l'articolo 10 e l'articolo 11 che sono collegati.

PICCIOTTO. Sarebbe meglio sopprimere l'articolo 10; infatti, se si rendesse obbligatoria la frequenza per i residenti nella sede, noi, in opposizione ad una legge vigente, legittimiamo la non frequenza.

VALITUTTI. Signor Presidente, non è opportuno inserire nel provvedimento una norma del genere. Pregherei pertanto di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché vi è stata una esplicita richiesta di rinvio, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di sospendere la seduta e di riprenderla alle 16.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 12,45, riprende alle 16,35).

PRESIDENTE. In considerazione della discussione svoltasi stamani sull'articolo 10, proporrei di accantonare temporaneamente l'articolo 10 e di passare ad esaminare l'articolo 11 e poi vedere entro quali limiti possa essere contenuto l'esame dell'articolo 10.

MICELI. Visto che giustamente il Presidente consiglia di trattare l'articolo 11, ritengo che i criteri sia per i corsi, sia per le esercitazioni pratiche potrebbero non essere fissati per legge.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Era quello che stavo proponendo.

PRESIDENTE. Può rimanere, quindi, stabilito di accantonare temporaneamente l'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Presso l'Università statale per la Calabria sarà realizzato un Centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università nonché una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare le organizzazioni ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi in base al principio che gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto ed all'alloggio gratui-

to dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80; i criteri e le modalità per l'ammissione dei laureati nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale.

PICCIOTTO. Vorrei avanzare una pregiudiziale sull'articolo 11. A mio parere, se noi approvassimo l'articolo 11 così com'è, bloccheremmo l'articolo 13. Infatti, nell'articolo 11 si parla del 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione. Tutto il disegno di legge è strutturato in funzione di 3 mila studenti, quindi, praticamente nel centro residenziale dovrebbero essere accolti 2460 studenti.

Noi parliamo di una Università, che dovrebbe raggiungere una capienza di 12 mila studenti, per cui tutto questo nel disegno di legge non è previsto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge prevede, nella sua prima applicazione, un numero di 1.000 studenti, in seguito prevede un numero di 3 mila studenti.

CODIGNOLA. L'articolo 13 è strutturato in questo modo, perché la spesa è prevista fin d'ora per l'area tenendo presenti 12 mila studenti, mentre si prevedono edifici per 3 mila studenti. La copertura della spesa per gli edifici necessari agli altri 9 mila è rinviata ad una legge successiva.

PICCIOTTO. Nella relazione alla proposta di legge socialista, il costo d'impianto è stato calcolato sulla base della seguente ipotesi: 3 mila.

CODIGNOLA. Ho cercato di spiegare un momento fa l'ipotesi contenuta nella nostra proposta di legge, che il Governo ha ripreso quasi integralmente, cioè un'area per 12 mila studenti e costruzioni edilizie per mille studenti e poi per 3 mila. Successivamente occorrerà, quindi, formulare un'altra legge, mentre fin d'ora viene garantita un'area per 12 mila studenti. La *ratio legis* è chiara: evitare che poi ci si trovi senza area.

PICCIOTTO. Dal punto di vista tecnico, l'articolo 13 non è felice. Il concetto, che io posso anche condividere, è che ora ci assicuriamo un'area su cui possono sorgere aule, laboratori per 12 mila studenti, di cui cominciamo già a costruire volumi per 3 mila. Poi,

con successivi stanziamenti, si arriverà a 12 mila. Se questo è il concetto, occorre esprimerlo un po' meglio. Comunque, non dissentiamo sul criterio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vedo questo legame fra l'articolo 11 e l'articolo 13. Nell'articolo 11, in realtà, si vede una certa impostazione, che è quella dell'Università residenziale e si dice quale percentuale di studenti residenti si vuole realizzare in questa Università, e come si regola la residenza di tali studenti. Questo si può fissare in generale, indipendentemente dai gradi successivi della realizzazione dell'Università. L'articolo 13 e l'articolo 14, poi, ci diranno con quali finanziamenti successivi realizzeremo questi obiettivi.

Mi pare che collegati tra loro siano gli articoli 10 e 11, mentre gli articoli 13 e 14, risultano — a mio avviso — meno indipendenti dal tipo di Università residenziale che vogliamo realizzare.

PRESIDENTE. Vediamo prima entro quali limiti si svolge l'assistenza agli studenti ed ai professori e in rapporto a questo vedremo i limiti dell'obbligo della frequenza, quindi, passeremo ad esaminare come si estenderà la Università e il numero degli studenti negli anni che verranno.

L'onorevole Codignola propone di aumentare a 80 per cento la quota minima degli studenti da considerare per la realizzazione del Centro residenziale.

Nella relazione al disegno di legge questa quota è prevista nella misura del 60 per cento, per cui si tratta certamente di un errore di stampa.

La onorevole Giugni Lattari Jole propone di aggiungere, al termine del primo comma dell'articolo 11, le parole: « Di tale quota, il 50 per cento dei posti resta riservata agli studenti calabresi che abbiano conseguito in Calabria il titolo di studio richiesto per l'ammissione ».

Gli onorevoli Picciotto, Seroni, Berlinguer Luigi, Rossanda Banfi, Rossana, Bronzuto, Tedeschi, Scionti, Illuminato, Loperfido, Levi Arian, Giorgina, Di Lorenzo, Gullo, Messinetti, Poerio, Miceli, Fiumanò, Terranova Raffaele, propongono, invece, di aggiungere al termine dell'articolo 11 le seguenti parole: « Nella determinazione dei criteri e modalità per l'ammissione degli studenti sono da considerare come determinanti la residenza, le disagiate condizioni economiche, in merito; in ogni caso non meno del 75 per cento dei posti

è riservato a studenti domiciliati e residenti in Calabria.

I posti, di cui al presente articolo, sono assegnati per metà a studenti e per metà a studentesse ».

L'onorevole Codignola propone, al secondo comma, di sostituire le parole « le organizzazioni » con le altre « la organizzazione » e di sopprimere le parole da « in base al principio » fino a « mantenimento ».

L'onorevole Codignola propone, inoltre, di aggiungere i seguenti commi:

« Il Centro residenziale è compreso fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641. » e « Gli studenti residenziali dell'Università per la Calabria, non godono dell'assegno di studio.

Le spese di alloggio e mantenimento degli studenti sono assunte dall'Università. Sul bilancio della stessa graverà altresì la spesa per la fornitura dei libri di testo ».

CODIGNOLA. L'articolo 11 deve essere chiarito rispetto al problema della gratuità, o meno. Ho sotto mano la precedente stesura del testo governativo, nella quale sembrava ci fosse orientamento per una estensione generalizzata. Nella mia proposta di legge vi è, fra l'altro, un preciso articolo, che stabilisce il principio della gratuità per tutti.

Non c'è dubbio che da un punto di vista di principio una sede residenziale, che costringe gli studenti a risiedere presso l'Università, non può che essere organizzata nel senso che l'Università si assume le spese di vitto e alloggio.

A questo riguardo abbiamo anche previsto quale sia la spesa secondo dei calcoli che sono stati effettuati da esperti; la spesa è di 700 mila lire annue per studente alloggiato, cioè 4 miliardi e 900 mila per ogni mille studenti.

Sembrirebbe che il Governo abbia fatto un calcolo analogo, perché praticamente ha previsto una spesa di 5 miliardi per il primo avviamento dell'Università, quando si tratterà di ospitare i primi mille studenti. Questa spesa, per 3 mila studenti, salirebbe a 15 miliardi.

Indubbiamente il problema è controverso. Forse potrebbe essere risolto nel senso di fissare alcuni criteri di massima da tenere presenti. Noi abbiamo proposto tre criteri: la condizione economica della famiglia, eventualmente desunta dal reddito o in altra forma, il merito e, infine, la residenza della famiglia in Calabria. Quest'ultimo deve essere

considerato non un titolo esclusivo, ma preferenziale.

Per questa ragione, abbiamo proposto la soppressione della parte dell'articolo 11 che rinvia ad un decreto. La nostra opinione originaria era quella di assicurare la gratuità completa a tutti. Se questo riteniamo di non farlo, allora occorre stabilire per legge un criterio generale, che stabilisca le priorità, lasciando poi al decreto il compito di stabilire le modalità di applicazione.

Abbiamo fatto, inoltre, un richiamo all'articolo 42 della legge n. 641, perché ci sembra che il Centro residenziale vada considerato alla stregua di altre organizzazioni di carattere assistenziale presso l'Università, per le quali è previsto il finanziamento apposito dall'articolo 42 della legge n. 641.

Per quanto riguarda l'aggiunta di un quarto e quinto comma, si conferma quello che ho già detto: gratuità completa per i residenti e, di conseguenza, assorbimento dell'assegno di studio. Si aggiunge anche la gratuità della fornitura dei libri di testo.

GIUGNI LATTARI JOLE. L'emendamento da me proposto, come comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo 11, cerca di risolvere il problema — credo sia fondamentale — dell'accesso dei giovani calabresi in questa Università, che verrà collocata appunto in Calabria.

Questa volta, mi si perdoni la malizia, mi sembra veramente che la Calabria sia il pretesto, non avendo essa una Università; per vedere appagato il sogno socialista di realizzare questo tipo di università del Sole...

CODIGNOLA. È un sogno attuato in tutti i paesi civili.

GIUGNI LATTARI JOLE. I paesi civili considerano già superato, questo tipo di Università che lei vuole. Gli altri paesi civili inoltre non l'hanno istituita come prima Università in una regione.

Noi neghiamo il diritto agli studenti di continuare i propri studi, e di iscriversi ad una facoltà, perché pregiudizialmente stabiliamo il numero di mille, che è irrisorio; se pensiamo che già i diplomati della sola Calabria sono molte migliaia, e consideriamo poi coloro i quali vorranno iscriversi a tale Università da tutte le altre regioni d'Italia, occorrerà una scelta, che si risolverà in una selezione ingiusta.

L'onorevole Codignola insiste sulla tesi che non ci saranno esami. Io, pur augurandomi che a ciò non si ricorra, perché contrastante con quanto nella riforma universitaria

stiamo disponendo, credo che dovremo necessariamente ricorrere ad una selezione. Innanzitutto, dovremo fare una scelta in base alle condizioni sociali, il che sarà umiliante.

MICELI. È umiliante essere poveri, non esibire un certificato di povertà!

GIUGNI LATTARI JOLE. Può essere umiliante anche doverlo esibire.

C'è un principio costituzionale, che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini; per cui io respingo la proposta dell'onorevole Codignola, che colloca al primo posto, nella valutazione dei titoli per l'ammissione, la condizione sociale. Questa è demagogia, e noi non dobbiamo farne, anche perché la Calabria respinge queste forme di elemosina e chiede invece un'Università perché i giovani calabresi possano continuare il loro corso di studi. Noi non stiamo realizzando né una Università, né un « college » alla maniera che l'onorevole Codignola propone; noi stiamo realizzando un convitto, il più rigido dei convitti.

Devo dir subito che ogni preoccupazione di super-affollamento viene frustrata dall'articolo 10, che prevede l'obbligatorietà della frequenza.

Quando l'onorevole Codignola interviene, lungi dal criticare o emendare il disegno di legge, illustra la sua proposta...

CODIGNOLA. Scusi se la interrompo, ma cosa dovrei fare? Se permette, io sono presentatore di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Stavo attendendo che lei mi spiegasse perché il 50 per cento degli studenti deve essere calabrese. Desidererei una breve e succinta relazione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Non si può fare una cernita, a mio avviso per quanto riguarda le iscrizioni, tra calabresi e non calabresi, perché ciò costituirebbe una ingiusta discriminazione nei confronti degli altri. Siccome, però, la permanenza gratuita è frutto di una borsa di studio, possiamo prevedere che fra i titoli richiesti per concedere le borse di studio ci sia la necessità di documentare d'essere nati in Calabria ed avere studiato in Calabria.

PRESIDENTE. E i genitori?

GIUGNI LATTARI JOLE. Dobbiamo chiedere che sia calabrese il giovane: se lei vuole pretendere che lo siano anche i genitori, faccia pure.

PICCIOTTO. I problemi più importanti sono quelli relativi alla gratuità e alla preferenza per i residenti in Calabria, nonché il principio di classe — giusto — che siano favoriti i più bisognosi.

Per quanto riguarda la gratuità, sembrava che la formulazione dell'articolo 11 fosse tale, che il problema potesse essere risolto. Dalle affermazioni del collega Codignola ci accorgiamo invece che è un grosso problema da definire e da chiarire. Noi abbiamo presentato un emendamento sugli altri due aspetti. Il nostro è un emendamento dettato dalla preoccupazione che tutta l'articolazione del disegno di legge possa colpire i giovani calabresi.

È evidente, infatti, che l'istituzione dei corsi abilitanti farà arrivare all'Università calabrese una pioggia di domande di iscrizione da tutte le regioni italiane. La presenza di giovani calabresi indubbiamente potrà essere limitata e contenuta da questo elemento particolare.

Questa Università nasce per rispondere a determinate esigenze della regione calabrese, che ha una massa di dieci mila studenti, con una percentuale fra le più alte d'Italia. Occorre tener presente che vi sono circa 6 mila diplomati all'anno, e che la Calabria è all'ultimo posto del reddito nazionale. In questo modo non introduciamo un elemento di discriminazione, ma sopperiamo alla discriminazione, cui la regione è stata sottoposta da sempre.

Non capisco alcune cose che diceva la collega Giugni. Proprio perché stiamo discutendo di un provvedimento che prevede il numero chiuso, credo che questo interesse del giovane calabrese a rimanere ci sia. Per questo proponiamo il criterio che il 75 per cento dei posti deve essere riservato a giovani studenti calabresi, altrimenti in questa Università entreranno sì e no 5 o 6 mila studenti calabresi.

Il Centro residenziale che deve nascere, si deve costruire anche in ragione di questa esigenza, che dovrà accogliere giovani studenti e studentesse.

L'istituzione dell'Università in Calabria indubbiamente farà affluire anche una gran richiesta di iscrizioni da parte di studentesse, che, attualmente, per la lontananza degli atenei, non si iscrivono all'Università.

Per quanto riguarda l'emendamento Codignola al primo comma, chiediamo che sia votato per divisione. Siamo d'accordo sulla questione dell'80 per cento, mentre non siamo d'accordo, come non lo siamo stati ieri, per l'inserimento di diplomi, lauree e via dicendo.

CODIGNOLA. È precluso da un'altra votazione.

PICCIOTTO. Sul secondo comma, credo che l'emendamento sia giusto. Richiede il chiarimento da parte del Governo di tutta la grossa questione della gratuità. Siamo anche d'accordo sull'emendamento Codignola, aggiuntivo di un quarto e quinto comma, cioè che i giovani studenti iscritti nel centro residenziale abbiano garantita la gratuità dell'alloggio e di tutte le spese.

PRESIDENTE. E meglio non specificare. Io parlo per collaborare.

VALITUTTI. Trovo giusto il proposito di far sorgere questa Università in Calabria con un annesso centro residenziale. Quello che mi sembra pericoloso è fissare la percentuale degli studenti iscritti all'Università che entrano nel centro residenziale. Ho fatto qualche calcolo. Quando gli alunni salgono a mille, sono 700, secondo il testo governativo, che debbono entrare nel centro; quando salgono a 3.000, diventano 2.100; quando salgono a 12 mila, diventano 8.400.

Rettore Ermini (mi consenta di chiamarla così), lei ha una esperienza ventennale presso l'Università di Perugia, e si è distinto per le cure dedicate a quei centri residenziali (perché non sono una novità, onorevole Codignola, nel nostro Paese i centri residenziali annessi alle Università, anche se sono infrequenti). Ora, in venti anni, pur avendo dedicato tante cure allo sviluppo di questi centri residenziali dell'Università di Perugia, quanti allievi è riuscito a raccogliervi?

PRESIDENTE. Nel prossimo anno, un migliaio circa.

VALITUTTI. Ecco, un migliaio... e ci sono voluti vent'anni! Recentemente ho avuto occasione di visitare qualche città universitaria inglese e sono rimasto ammirato dinanzi alla molteplicità dei centri residenziali di quelle città, che sono il frutto non di secoli, ma di millenni.

PICCIOTTO. Ma con questi principi, non cominciamo mai!

VALITUTTI. Cominciamo, sì, ma distinguendo fra quello che è possibile e quello che non lo è. Quando voi istituite questa percentuale fissa e tassativa per i centri residenziali, badate, vi proponete di fare appunto una cosa impossibile. La mia proposta, quindi, è che si abbandoni il criterio della percentuale. Si preveda, cioè, la costruzione dei centri residenziali, ma senza legare questa previsione a una percentuale fissa.

Un secondo rilievo che devo fare è quello relativo alla caratteristica del centro residenziale. Volete che questo centro accolga unicamente gli allievi ammessi alla gratuità del-

la frequenza universitaria, o volete che in esso siano accolti anche allievi non ammessi alla gratuità? Mi sembra che il provvedimento sia piuttosto ambiguo al riguardo. A un certo punto, nel secondo comma dell'articolo 11, si dice che nel decreto del Capo dello Stato, che dovrà fissare le modalità relative alla vita dei centri, devono essere contenute anche le norme relative al rimborso delle quote di mantenimento e di alloggio. Voi allora concepite il centro come destinato ad accogliere non soltanto gli alunni ammessi alla gratuità, ma anche quelli non ammessi. In questo caso, però, dovete dettare le norme relative all'accettazione dei giovani non ammissibili alla gratuità.

Un terzo rilievo: voi nella norma dite che sono ammessi gratuitamente quei giovani che godono dell'assegno di studio. In tal caso, devono però rimborsare al centro residenziale la quota dell'assegno. Giustissimo. Tuttavia, dobbiamo fare una previsione logica. Possono esservi ammessi con l'assegno in numero eccedente la possibilità di assorbimento, per cui occorre stabilire un criterio che distingua tra gli alunni che godono dell'assegno, ammissibili, e quelli che, pur godendo dell'assegno, non sono ammissibili.

L'articolo 11, insomma, ha bisogno di non poche modificazioni, che lo chiariscano, per renderlo applicabile. Alcuni criteri cui si deve attenere il decreto presidenziale nel determinare le forme di organizzazione del centro e le condizioni di ammissione, devono essere dettati nella norma. Per concludere, chiedo che si consideri la indispensabilità della determinazione di questi criteri direttivi nel decreto ministeriale.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero chiarire quello che è stato il criterio al quale ha obbedito il Governo nella stesura di questo articolo 11. Il concetto fondamentale è quello di creare una Università residenziale: una Università, cioè, nella quale i mezzi di assistenza e le possibilità di residenza siano, rispetto agli studenti iscritti, in un rapporto totalmente diverso da quello che purtroppo è fino ad oggi il rapporto vigente nelle nostre università, in cui raramente tali mezzi riescono a coprire il fabbisogno del dieci per cento degli studenti. In molti casi, anzi, siamo assolutamente al di sotto di questa percentuale.

Di qui il criterio di fissare la possibilità di dare la residenza al 70 per cento degli studenti. Domanda l'onorevole Valitutti: come si fa a fissare questo criterio fisso? Il criterio serve a realizzare delle strutture. Può

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

darsi — ma mi permetto di dubitarne — che non ci siano studenti in numero sufficiente a coprire queste capacità; almeno, però, avremo un criterio che ci consentirà di non lamentare, come a Roma, una mensa per 60 mila studenti.

Secondo punto: residenza gratuita o no?

Il Governo ha seguito in proposito un concetto che è in parte di economia e in parte di opportunità. Abbiamo ritenuto, cioè, che stabilire una situazione così privilegiata, in cui non solo si dà la residenza al 70 per cento degli studenti, ma la si dà gratuita, avrebbe creato degli scompensi gravi rispetto alle altre sedi universitarie, le quali inoltre avrebbero giustamente avanzato analoga richiesta. A questa ragione di opportunità si è accompagnata naturalmente una ragione legata alla prospettiva di spesa: il 70 per cento su 12 mila studenti residenti, gratuitamente, oltre a portare, intanto, a una situazione troppo avanzata, direi, rispetto a quella che purtroppo è la media delle nostre università, avrebbe comportato delle spese ingenti.

Quindi, ripeto, cerchiamo soprattutto di stabilire un tipo di rapporto fra studenti e università, fra studenti e possibilità di residenza, senza incidenti, per adesso, sulla gratuità o meno della residenza.

Il senso di questo articolo è chiaramente questo: ferma restando questa possibilità di residenza, daremo accesso gratuito alla residenza stessa dagli studenti che sono titolari dell'assegno di studio. In sostanza, con l'assegno di studio paghiamo la loro residenza, in conformità a quanto accade in molti collegi universitari del nostro Paese. Per gli studenti che non hanno l'assegno di studio, si dovranno stabilire delle quote di rimborso, sulle quali poi potranno intervenire altre forme di assistenza. Anche gli studenti che non hanno l'assegno di studio, potranno avere borse di studio, potranno essere assistiti dalle Opere universitarie, potranno avere l'esonero dalle tasse. Si potrà avere, cioè, tutta una serie di altre forme di assistenza, che restano valide.

L'onorevole Giugni Lattari ha ripetuto che noi non facciamo l'Università per i calabresi, bensì una università sperimentale, quasi volessimo fare una sperimentazione *in corpore vili*. Ritengo che non sia offensivo per i calabresi cercare di realizzare una università la più civile e moderna che sia in Italia.

Ci sarebbe una soluzione alternativa: adattare un vecchio edificio allo scopo con l'indicazione che si tratta della « Università delle Calabrie » e ammettere in numero illi-

mitato le iscrizioni. Questa sarebbe stata una offesa alla Calabria!

Mi rendo conto che la formulazione dell'articolo 11 si presta a qualche equivoco. Per questo, proporrei di apportare il seguente emendamento: aggiungere nell'8° rigo del secondo comma, dopo le parole « degli studenti », le parole « e dei laureati »; inoltre, dopo le parole: « la conservazione del posto ai medesimi », aggiungere le altre: « nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento ».

In questo modo si fissa già un concetto ben definito. Si tratta di un semplice rimborso, che evidentemente sarà commisurato all'entità dell'assegno di studio. Se l'assegno di studio serve per pagare le spese di coloro che ne godono, la stessa spesa potrà rappresentare la quota di pagamento.

Al termine dell'articolo si dovrebbe riprendere la parte relativa all'assegno di studio, stabilendo che: « Gli studenti che godono dell'assegno di studio, saranno ammessi al vitto ed all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 ».

In questo modo non si realizza la gratuità, però si stabilisce questo tipo di rapporto fra residenza degli studenti e Università: si dà la possibilità agli studenti che godono dell'assegno di studio di poter accedere gratuitamente al vitto e all'alloggio.

Per quanto riguarda, invece, i criteri di ammissione all'Università, il Governo sarebbe disposto ad accettare una indicazione di criteri. Per esempio, seguendo l'ordine che ha dato l'onorevole Codignola, si hanno prima le condizioni economiche, poi le capacità e, infine, la residenza. Questo si può discutere.

Relativamente all'articolo 10, è troppo vago indicare in un articolo che si tiene conto di questo. Bisognerà disporre un meccanismo più preciso, rimandando la questione al decreto presidenziale, stabilendo però nella legge che in tale occasione si dovrà tener conto di questi criteri.

Vorrei, infine, far rilevare che fissare una percentuale a favore degli studenti calabresi potrebbe risultare pericoloso, perché potrebbe provocare analoghe iniziative « separatiste » in altre sedi universitarie. Fissiamo quanto abbiamo stabilito come criterio generale, lasciando al decreto del Presidente della Repubblica l'applicazione dei criteri, co-

me la residenza la nascita, la capacità, la condizione economica.

PICCIOTTO. E la proporzione fra studenti e studentesse?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In conclusione, propongo l'emendamento di cui ho parlato e quando si discuterà l'articolo 13 proporrò che i criteri di ammissione siano fissati con il decreto presidenziale, nel quale si dovrà tener conto dei citati concetti, e potremmo aggiungere che allo stesso modo si deve procedere all'ammissione alla residenza.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti, l'articolo 11 mi pare meno assurdo. L'assurdità consisteva nel fatto che lo studente calabrese ammesso all'istituenda Università si trovava in una condizione di privilegio (pur ignorante e ricco) nei confronti dello studente povero dell'Università di Napoli o di Messina.

VALITUTTI. Mi sembra che lei abbia dato una interpretazione antiregionalistica alle dichiarazioni del Sottosegretario. Non mi pare, infatti, che il rappresentante del Governo abbia salvaguardato il diritto all'ammissione in favore di tutti gli studenti con godimento dell'assegno di studio, siano o non siano calabresi. Vorrei conoscere il pensiero del Governo, in proposito.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti all'articolo 11 sono soltanto formali: si tratta di disporre diversamente la materia, per chiarire i concetti che prima indicavo. L'impegno fondamentale è quello di stabilire la quota del 70 per cento per la residenza, e che la gratuità non è assicurata se non a coloro che hanno l'assegno di studio. Vi è poi il problema dei criteri di ammissione sia alla residenza sia alla Università. Il Governo propone, come già indicato all'articolo 11, di demandare tali criteri a un decreto presidenziale, nel quale si tenga conto di alcune considerazioni e di alcuni concetti, molti dei quali indicati dall'onorevole Codignola nel suo emendamento, e cioè la condizione economica, la capacità, la residenza, eccetera.

MICELI. Noi siamo qui chiamati a discutere di un gruppo di emendamenti, fra i quali anche alcuni governativi. Sottoscriviamo il criterio dell'80 per cento anziché del 70 per cento, e se l'onorevole Codignola ritira il suo emendamento, noi lo facciamo nostro.

Una seconda questione riguarda le divergenze di fondo fra l'onorevole Codignola e il Governo. L'onorevole Codignola non parla di assegno di studio, anzi dice che gli studenti residenti nell'Università per la Calabria non

godono di tale assegno, avendo in compenso assegnati alloggio e mantenimento gratuiti. Noi accettiamo la posizione del collega Codignola, perché riteniamo che sia la più vantaggiosa per gli studenti calabresi, che in genere sono poveri.

Per quanto riguarda la spesa, onorevole Sottosegretario, non cerchiamo di « épater les bourgeois », che non siedono affatto in questi banchi, con la cifra di 12 mila ! Vediamo infatti che la costruzione degli edifici, che non è poi quella delle attrezzature, si snoda in quattro anni: nel 1971 si avrà l'ultimo finanziamento dei due miliardi. Come giustamente ha spiegato l'onorevole Codignola, 12 mila posti rappresentano una prospettiva che si riflette sull'area. Nel momento in cui, cioè, dobbiamo fare una spesa, spendiamo per 12 mila posti: ma quando si realizzeranno le attrezzature per questi 12 mila posti? Nel disegno di legge non è indicato.

Allora la sostituzione del vitto e alloggio gratuiti all'assegno di studio, onorevole Sottosegretario, la dobbiamo riferire a tremila studenti. Di questi tremila, l'onorevole Codignola e noi proponiamo che 800 siano i residenziali: e scendiamo a 2.400. L'onorevole Codignola ha fatto dei calcoli, che danno una spesa individuale di 700 mila lire annue. Settecentomila per 2.400 è uguale a 1.600.000.000 all'anno, per il periodo di quattro anni. Ma non è ancora finita, perché quando date fino al 70 per cento l'assegno di studio non si raggiunge la cifra di 700 mila lire, ma una cifra molto inferiore, di quasi la metà. In conclusione, quindi, l'emendamento Codignola, che è un emendamento preciso, chiaro, senza equivoci, comporterebbe un aggravio rispetto alla posizione del Governo di circa 800 milioni all'anno, per il periodo di quattro anni.

Siamo, pertanto, favorevoli al criterio dell'onorevole Codignola, di parlare non più di assegno di studio ma di spese di alloggio e mantenimento gratuiti.

ROSATI. Quando approvo l'emendamento Codignola, cioè che in sostituzione dell'assegno di studio ho la gratuità dell'alloggio, vitto e, probabilmente, anche i libri, lo assumo per tutti i residenti, indipendentemente dal reddito.

Questo, come chiarimento.

MICELI. L'osservazione è implicita nella domanda. Tuttavia, poiché noi diamo un criterio per stabilire l'80 per cento, in cui si tiene conto del merito, della residenza, della provenienza e dello stato effettivo delle con-

dizioni economiche, ecco che veniamo incontro a questa temuta disparità.

Una seconda differenza fra gli emendamenti proposti dal Governo e quelli proposti dall'onorevole Codignola è proprio questa: assegno di studio cedibile, oppure garanzia del vitto e dell'alloggio gratuito. Noi siamo per questo secondo criterio. Dobbiamo ammettere questo criterio totalmente nel disegno di legge e indicarlo al Presidente della Repubblica, quando emanerà il suo decreto.

CODIGNOLA. Mi pare che l'onorevole Romita, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, abbia chiaramente esposto la situazione. Mi pare che il problema centrale sia quello della gratuità o meno. Non c'è dubbio che non è soltanto una questione di costo, ma anche di ingiustizia sociale, quella di non dover pagare la spesa di residenza anche alle famiglie ricche.

Se avessimo un ordinamento fiscale diverso, potremmo anche seguire questo criterio. D'altronde, è impossibile ridurre la gratuità ai soli intestatari di assegni di studio, poiché di essi, come oggi funzionano, vengono a beneficiare pochissimi studenti.

Mi pare, quindi, che il problema da risolvere sia un problema di fascia intermedia, fra gli studenti che siano in quelle condizioni generali, che si possono più o meno facilmente accertare, e coloro che sono intestatari di assegni di studio da una parte, e coloro che non hanno bisogno per condizioni di famiglia di avere nessun rimborso.

Poiché il rimborso per le spese di mantenimento sarà di 700.000 lire annue, se dovessimo farle pagare agli studenti che non sono titolari di assegni di studio, istituiremmo veramente una Università privilegiata.

La spesa, per 1.000 studenti, ascenderebbe a 4 miliardi 900 milioni. L'articolo 14 della legge, all'ultima frase del secondo comma, dice che « in detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale ». Quelle spese di primo funzionamento si intendevano appunto riferire a questi cinque miliardi.

Non mi sembra giusto il criterio che ha esposto l'onorevole Romita, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi pare giusto fissare l'altro criterio, che sono gratuiti i posti di coloro che usufruiscono dell'assegno di studio, e stabilire fra le norme del decreto non soltanto le modalità, ma la percentuale e il numero dei posti che saranno gratuitamente messi a disposizione di studenti che, trovandosi nelle condizioni previste, non dispongono di assegno di studio.

Questa potrebbe essere una soluzione più vicina a quella del Governo, semplicemente con la precisazione che si tratta di numero di posti gratuiti messo a disposizione di coloro che si trovano in queste condizioni. In caso contrario, verremmo a limitare l'assistenza semplicemente a coloro che godono dell'assegno di studio.

PRESIDENTE. A Perugia, con 400 mila lire l'anno non si segnalano *deficit*.

CODIGNOLA. Accetto la soluzione che propone l'onorevole Romita, per quanto riguarda i tre criteri di massima della condizione economica della famiglia, della capacità di studio, e della residenza, sull'ordine dei quali discuteremo dopo.

Se, cioè, ci troviamo di fronte a due studenti, che hanno un identico stato di servizio scolastico e una identica condizione di famiglia, prevale il calabrese sul non calabrese. Mi pare che sia difficile premettere il criterio territoriale.

Sono d'accordo che debbono essere dei criteri generali, da dare all'esecutivo, che li applicherà ai casi specifici. Su questo mi pare che siamo tutti d'accordo.

VALITUTTI. Gli amici comunisti non sono d'accordo.

CODIGNOLA. Sono d'accordo con me stesso.

La mia proposta a questo punto è di accogliere la proposta del Governo, con la precisazione che ho detto, stabilendo cioè che sono gratuiti i posti degli studenti che dispongono di assegno di studio in ogni caso, più una quota fissata dalla legge, per esempio il 50 per cento dei posti residenziali. Altrimenti non vedo come sia possibile immaginare che gli altri si paghino questo alloggio, che è previsto come obbligatorio.

PICCIOTTO. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo, tuttavia manteniamo il nostro emendamento.

ROSATI. Mi spiace che, in merito a questo disegno di legge, io e l'onorevole Codignola non ci troviamo d'accordo. Per quanto riguarda la quota, io sono favorevole al 70 per cento. Per quanto riguarda l'altra questione della gratuità, se potessimo dire: questa è un'Università soltanto per i calabresi, allora potremmo anche accedere in linea teorica a questa tesi, che costituirebbe un tentativo di compensare un danno lungamente patito; ma nella misura in cui non vogliamo accentuare questo aspetto regionale, dobbiamo respingerla, per non creare una condizione di sperequazione assolutamente ingiusta fra i cittadini italiani che vanno a frequen-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

tare l'Università in Calabria e quelli che frequentano le altre università, presso le quali l'unico vantaggio è oggi quello di ricevere l'assegno di studio, con i criteri restrittivi che conosciamo e che si devono modificare.

CODIGNOLA. Questo mi suggerisce una soluzione che potrebbe essere quella migliore: oltre all'assegno di studio, secondo le disposizioni nazionali, si potrebbe prevedere comunque una quota ulteriore riservata a studenti calabresi in particolari condizioni economiche. Tre categorie, dunque: 1) assegno di studio, secondo il principio nazionale; 2) una seconda quota riservata a calabresi che si trovino in condizioni economiche e capacità previste dalla legge; 3) a pagamento.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FINOCCHIARO**

ERMINI. Mi permetto di parlarvi chiaramente e semplicemente, non soltanto nella mia veste di deputato, ma anche di una persona che vive nella scuola. Parlare di questa materia è delicato. Gli studenti sono straordinariamente sensibili a quanto si dà loro come assistenza e, giustamente, anche a come vengono distribuiti i fondi dell'assistenza. D'altra parte, non si può valutare il costo dell'assistenza alla stessa stregua, di Milano, di Roma, di Napoli, di Perugia, e via dicendo.

Ora, che ci sia uno studente relativamente bisognoso, appartenente a famiglia disagiata, con una votazione scarsa, che gode dell'assegno di studio, e che vi sia a 300 chilometri di distanza, a Bari o a Napoli, uno studente con meriti maggiori e con uno stato di disagiatezza maggiore, che non abbia l'assegno di studio, non è tollerabile. Finirà con una battaglia fra università, fra rettori e studenti.

Io credo che questo vada a danno dell'Università calabrese. L'assegno di studio deve essere dato con gli stessi criteri per tutte le università e per tutti gli studenti. Gli studenti poveri ci sono anche a Milano. Credo che anche da un punto di vista strettamente costituzionale non sia consentito che uno studente, a seconda di dove è nato, abbia un aiuto maggiore o minore.

Che poi l'università calabrese possa avere un contributo, da distribuire alle opere, questo è un altro discorso. Allora, è l'università che è rifornita di mezzi propri che distribuisce autonomamente come meglio crede.

Ci può essere il caso dell'impiegato nato a Milano, che è trasferito con la sua famiglia a Catanzaro: non potrà iscriverne i suoi figli all'università calabrese, perché non è nato a

Catanzaro! Mi riferisco all'emendamento Giugni. Questo è da escludere assolutamente. Allora, io ero arrivato a proporre come requisito il sangue calabrese, per il quale occorrono 4 generazioni, perché uno sia da considerare veramente calabrese.

Questa mi pare che sia una cosa assurda.

Comunque, ora mi rimetterò al banco della Presidenza e non voterò nemmeno, però ho voluto dare il mio allarme. Questo mi scarica da eventuali responsabilità per ciò che potrebbe accadere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

PRESIDENTE. Il collega onorevole Rea'e, relatore, ha presentato un emendamento al primo comma: dopo le parole: « ...sportive, ricreative, associative e sanitarie... », aggiungere le altre: « ...e di culto ».

REALE GIUSEPPE, Relatore. Non avrei nessuna difficoltà circa questo emendamento, se le specificazioni non fossero così dettagliate. Si parla di attrezzature sportive, ricreative, associative, sanitarie, c'è quindi una volontà specifica di precisazione. Ho proposto di aggiungere le parole « ...e di culto », senza toccare altri aspetti che potrebbero nascere qui come motivo di polemica, ma limitandosi, per esempio, alla cappella universitaria.

Non vuole essere assolutamente un motivo di polemica nei riguardi di nessuno.

Mi pare, però, che per un centro residenziale di questa portata, che dovrà arrivare a 8.400 studenti, sia un fatto logico prevedere questo. Se tuttavia quanto propongo è sottolineato, non ho ragione di insistere nel mio emendamento.

ROSATI. Vorrei pregare anche io l'onorevole collega Reale, relatore, di ritirare il suo emendamento.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Da alcune precisazioni fattemi, non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. L'emendamento al primo comma è quello di aumentare dal 70 all'80 per cento la percentuale degli studenti che dovranno essere accolti nel Centro residenziale.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Sul primo emendamento già s'è svolta una lunga discussione. L'articolo 11 nelle sue determinazioni non sembra limpido, per le varie impostazioni di fondo che hanno presieduto la redazione dell'articolo.

Alla considerazione svolta dall'onorevole Rosati, per quanto riguarda la spesa, che non consiglia di elevare dal 70 all'80 per cento la quota degli studenti da accogliere nel centro di

residenza, è da aggiungersi anche l'altra considerazione, che non mi sembra sia stata sufficientemente considerata. In altri termini, su questo totale iniziale di studenti ammessi al centro residenziale, una quota del 30 per cento deve essere considerata come quota residente nella zona o tanto vicino al centro, da non doversi creare la necessità di una sua ospitalità.

Anche questo mi pare sia un argomento da aggiungersi ai molti fin qui addotti, per cui non credo sia opportuno insistere nella dizione « 80 » in luogo di « 70 » per cento. Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento Codignola.

Per quanto riguarda l'emendamento Giugni Lattari Jole, è questo un discorso che a un animo di calabrese non può non riuscire gradito. Ma è evidente la necessità di distinguere quelli che sono i caratteri di una legge da quelle che possono essere le aspirazioni, comprensibilissime, di chiunque di noi. Credo che il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo di farne materia di indicazione per i decreti da emettersi da parte del Presidente della Repubblica, possa essere il punto di riferimento al quale far cenno. Non credo che sia opportuno includere nel disegno di legge una quota, così come indicata nell'emendamento, per il quale esprimo pertanto parere negativo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto testè esposto dal relatore. Insisto per il mantenimento della quota del 70 per cento e so io contrario, per le ragioni già esposte, all'emendamento Giugni.

CODIGNOLA. Non insisto sul mio emendamento e lo ritiro.

MICELI. Lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola, tendente ad aumentare dal 70 all'80 per cento la quota degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione, ritirato dal proponente e fatto proprio dall'onorevole Miceli, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giugni Lattari Jole, tendente a riservare sulla quota prevista dal disegno di legge un 50 per cento dei posti per gli studenti calabresi che abbiano conseguito in Calabria il titolo di studio richiesto per l'ammissione. Anche per questo emendamento relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 11 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Ne dò nuovamente lettura:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare le organizzazioni ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi in base al principio che gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto ed all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80; i criteri e le modalità per l'ammissione dei laureati nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale ».

CODIGNOLA. Per quanto riguarda il secondo comma, faccio un riferimento alla proposta del Sottosegretario, il quale chiedeva di modificare all'ottavo rigo come segue: « i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati, nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio e il mantenimento ». Vengono quindi saltate alcune righe del testo a stampa, che se non sbaglio son quelle che poi vengono successivamente riprese nel terzo comma proposto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene di aggiungere, al termine, le medesime parole, che sono contenute nel corpo dell'articolo. Preciso che in ogni caso gli studenti che sono detentori dell'assegno di studio, hanno vitto e alloggio gratuito.

CODIGNOLA. A questo punto mi sembra che intervenga il problema dei criteri da dettare all'esecutivo, per quanto riguarda la precedenza. Avevo formulato il seguente emendamento aggiuntivo, dopo le modificazioni proposte dal Governo: « Il decreto determinerà i criteri in base ai quali gli studenti che non godono di assegno di studio possono disporre di

posti gratuiti residenziali. Tali criteri prevederanno la precedenza a favore degli studenti appartenenti a famiglie residenti in Calabria, purché a parità di condizioni economiche e di merito. L'Università della Calabria è autorizzata a contrarre convenzioni con la regione, le provincie, i comuni e altri enti pubblici, per l'assegnazione di posti gratuiti a favore di studenti calabresi ».

È un modo, questo, per trovare altre possibilità di gratuità, con l'appoggio degli enti locali calabresi. È in questo modo mi pare che diamo al decreto la possibilità di stabilire come e quanto: noi ci limitiamo ad offrire alcune indicazioni di massima. I presupposti sono quelli generali, però mi sembra che a parità di condizioni, debba avere la precedenza il calabrese. La legge si propone di radicare in Calabria i giovani migliori: se continuiamo a mandar via questi giovani, non risolveremo i problemi della Calabria. Dobbiamo, quindi, facilitare la permanenza di questi giovani calabresi nell'Università calabrese.

PRESIDENTE. Leggo il testo del secondo comma, nel testo proposto dal Governo:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare le organizzazioni ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio e il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio, saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

A questo punto potrebbe essere collocato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Codignola il quale rinuncia agli emendamenti presentati al secondo comma.

Il relatore è favorevole al secondo comma, così formulato. Pongo in votazione il secondo comma di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Codignola, testé presentato:

« Il decreto determinerà i criteri in base ai quali gli studenti che non godono di assegno di studio possono disporre di posti gratuiti residenziali. Tali criteri prevederanno la precedenza a favore degli studenti appartenenti a famiglie residenti in Calabria, a parità di condizioni economiche e di merito. L'Università della Calabria è autorizzata a contrarre convenzioni con la regione, le provincie, i comuni ed altri enti pubblici, per l'assegnazione di posti gratuiti a favore di studenti calabresi ».

Do nuovamente lettura dell'emendamento Picciotto ed altri inteso ad aggiungere al termine dell'articolo le seguenti parole: « Nella determinazione dei criteri e modalità per l'ammissione degli studenti sono da considerare come determinanti la residenza, le disagiate condizioni economiche e il merito; in ogni caso non meno del 75 per cento dei posti è riservato a studenti domiciliati e residenti in Calabria. I posti di cui al presente articolo, sono assegnati per metà a studenti e per metà a studentesse ».

PICCIOTTO. Si potrebbe dire: « Il decreto fisserà anche la distribuzione dei posti in proporzione al numero degli studenti e delle studentesse ».

MICELI. L'onorevole Codignola credo che abbia abdicato a qualche cosa. Nel suo emendamento all'articolo 10 poneva fra i criteri preferenziali prima la condizione economica della famiglia, in secondo luogo la capacità e al terzo la residenza. Adesso dice: « ...a parità delle altre condizioni... ». L'onorevole Codignola sa che un 8 in profitto del figlio di un professionista non è uguale nemmeno al 6 del figlio di un bracciante.

Di recente, c'è stata una trasmissione televisiva, in cui unanimemente è stato riconosciuto che le condizioni di partenza sono determinanti. Quindi, non bisogna dire « a parità di condizioni ». Uno degli intervenuti diceva che il figlio di un professionista ha una maggiore aggressività culturale, che lo mette in condizioni di assoluto vantaggio.

Quindi, insisteremo nell'ordine seguente: disagiatezza delle condizioni economiche, merito e residenza.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Credo che nell'articolo 11, al secondo comma, che abbiamo già approvato, si parli di criteri e di modalità per limitare gli studenti. Non credo, quindi, che sia il caso di passare ad una de-

terminazione specifica. Non credo opportuno collocare in questo articolo quanto è in discussione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo ripetere che mi sembra pericoloso inserire nel disegno di legge, al di là dell'assegno di studio e dei relativi criteri, la possibilità dell'alloggio e del vitto gratuiti, soprattutto per ragioni di spesa, anche se in parte le spese sono state contestate dagli oratori intervenuti con riferimento ai mille posti.

MICELI. Con riferimento ai 3 mila posti l'onere maggiore per il governo è intorno agli 800 milioni.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un problema di spesa, proiettata nel futuro. L'onorevole Codignola ha fatto riferimento ai 15 miliardi. Qualcuno voleva annullarlo anche nella legge per la Calabria. Quindi, bisogna procedere con una certa cautela, anche sotto questo profilo.

Resta, poi, il problema più generale, che una ammissione di questo tipo porterebbe ad una reazione a catena, per cui anche nelle altre università ci sarebbe la richiesta di avere agevolazioni di questo tipo, sganciandole dal meccanismo dell'assegno di studio, già fissato per legge. Il collega, onorevole Codignola, ha anche proposto di fissare almeno una certa quantità di studenti, una percentuale, da mantenere gratuitamente, senza collegare questa gratuità con qualcosa che è già previsto, con l'assegno di studio.

Io posso capire un'eccezione soltanto per i calabresi, tuttavia si apre con ciò un grosso problema. Capisco benissimo i colleghi comunisti che, avendo il ruolo dell'opposizione, fanno il discorso di dare l'assegno di studio a tutti gli universitari. Tutti gli studenti dell'università hanno il diritto di chiedere che per lo meno al 70 per cento degli iscritti venga attribuito...

CODIGNOLA. Nessuno ha chiesto il 70 per cento.

MICELI. Ci si riferisce alle possibilità di attrezzature.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per queste ragioni, per non creare delle reazioni a catena, per non sovvertire i concetti e le basi fondamentali di una politica di diritto allo studio, che dovremo allargare migliorando la legge dell'assegno di studio, ritengo che si debbano prevedere i due tipi di assistenza — alloggio e vitto — gratuiti per coloro i quali hanno l'assegno di stu-

dio, mentre si dovrà collegare l'ampliamento dell'alloggio e del vitto gratuito all'ampliamento dei criteri generali del diritto allo studio, che siamo impegnati a realizzare, per coloro che non hanno l'assegno di studio.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla residenza, potrebbero essere, a mio modo di vedere, gli stessi per l'ammissione all'Università. Allora, si potrebbe collocare quanto si sta esaminando al termine dell'articolo 13, dove si dovrebbero fissare delle norme sia per l'ammissione all'Università, sia per l'ammissione al centro residenziale.

Quindi, sono contrario all'emendamento dell'onorevole Codignola e favorevole all'indicazione di questi criteri, che sono stati indicati per l'ammissione al numero chiuso. Questa indicazione dovrebbe costituire un comma aggiuntivo, da inserire all'articolo 13, con riferimento ai due problemi.

MICELI. Lei non ha risposto al nostro emendamento. Allora, è contrario, ovviamente.

VALITUTTI. Per dichiarazione di voto sull'emendamento Picciotto ed altri e sull'emendamento Codignola. Sono contrario ad ambedue gli emendamenti. Sono contrario all'emendamento Picciotto ed altri, perché veramente si innoverebbe nel sistema dell'attribuzione dell'assegno di studio agli universitari, e si introdurrebbero dei criteri di impossibile applicazione. Si farebbe dipendere, infatti, l'attribuzione dell'assegno di studio alle condizioni sociali, di provenienza e familiari degli studenti.

Si è fatto un esempio molto incisivo da parte dell'onorevole Miceli: egli ha detto che bisognerà dare la preferenza al figlio del contadino, anche se ha la media del 6, nei confronti del figlio del professionista, che abbia la media dell'8.

Bisogna scegliere, invece, in base al merito, come accade oggi. Certo, ci deve essere una condizione economica di disagio, ma l'elemento determinante è il merito.

Sull'emendamento Codignola sono contrario, perché con tale emendamento praticamente si riforma ugualmente il sistema attualmente vigente. Noi abbiamo una categoria di giovani che gode dell'assegno di studio in base a certi criteri. Potremmo dare al Capo dello Stato il potere di stabilire dei criteri per l'Università calabrese, che consentano di favorire un'altra categoria, ma senza sapere quale sarà? Oro, perché detta categoria che si va ad iscrivere a questa Università, deve avere questi benefici, e non uno che

si iscrive all'Università di Bari o di Napoli?

CODIGNOLA. Perché non possiamo far sostenere una spesa *pro-capite* di 700 mila lire.

Dai chiarimenti che sono stati dati ora dal Sottosegretario Romita, emerge che avrebbero diritto al posto gratuito in Calabria soltanto i detentori di assegno di studio, senza possibilità che il potere esecutivo trovi un'altra soluzione laterale, per garantire altri posti gratuiti. Si tratterà allora soltanto dell'8 per cento degli studenti.

PRESIDENTE. Ci sono anche dei contributi che vengono dati all'Università.

CODIGNOLA. Vuol dire che il 92 per cento degli studenti calabresi avranno l'obbligo di pagare il Centro residenziale. Questo mi pare un assurdo. Occorre quanto meno dare la possibilità al potere esecutivo di indicare dei criteri suppletivi, per consentire che altri studenti rientrino nella possibilità di disporre di questa assistenza, considerando che l'assegno di studio richiede talora la media del 30 e lode.

Mentre gli studenti di altre università italiane hanno la possibilità di lavorare e di frequentare l'università, qui non si consentirà loro di lavorare, perché debbono far parte di un Centro residenziale che dovrebbero pagarsi. Occorre, quindi, per lo meno lasciare al Governo la possibilità di fissare dei criteri integrativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picciotto ed altri, non accolto né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento dell'onorevole Codignola, non accolto né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

Qual'è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Codignola del seguente tenore: « Il centro residenziale dell'Università in Calabria è compreso fra gli Enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 »?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il citato emendamento.

(È approvato).

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

Presso l'Università statale per la Calabria sarà realizzato un Centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università, nonché una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare le organizzazioni ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per alloggio e mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuiti dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il Centro residenziale dell'Università in Calabria è compreso fra gli Enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Possiamo affrontare a questo punto l'articolo 10, riguardante l'obbligo della frequenza. Per tutte le altre università tale obbligo è caduto pressoché in desuetudine. Perché dunque mantenerlo per l'Università in Calabria?

PICCIOTTO. La soluzione più logica sarebbe che il Governo ritiri l'articolo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Nessuno riproponendolo o facendolo proprio se non vi sono obiezioni, si intende ritirato l'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma secondo del successivo articolo 13.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Per l'Università della Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti da realizzarsi per fasi successive di ampliamento.

Gli stanziamenti di cui al successivo articolo 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonché per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature — a fini didattici e residenziali — necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'Università per 1.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche didattiche e residenziali per una capacità di 3 mila studenti.

La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dei Consigli di Facoltà o, in mancanza, dei Comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni Facoltà o Corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

Al secondo comma del citato articolo sono stati presentati due emendamenti concorrenti uno dall'onorevole Codignola e l'altro dagli onorevoli Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Scionti, Illuminati, Loperfido, Gullo, Miceli, Poerio, Fiumanò, Mesinetti, e Terranova Raffaele, intesi a sostituire la cifra « 10.000 » con l'altra di « 3.000 » studenti.

Al terzo comma, gli onorevoli Picciotto ed altri propongono di sostituire le parole

« 3.000 » studenti con le parole « 12.000 » studenti ».

L'onorevole Codignola propone poi di aggiungere al terzo comma il seguente:

« I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio non appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti ».

L'onorevole Valitutti propone infine di sopprimere l'ultimo comma. Così pure gli onorevoli Picciotto ed altri.

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

CODIGNOLA. Gli emendamenti da me presentati servono a chiarire il testo del Governo e a dire più esplicitamente che la prima fase di applicazione del disegno di legge prevede 3.000 studenti, ma che i corsi cominceranno a funzionare nel momento in cui si raggiungerà il numero di mille.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe proporre un ordine del giorno nel senso che la quota come rimborso spese al centro residenziale sia una quota sotto costo.

PICCIOTTO. A nostro parere l'articolo 13 contiene i seguenti elementi negativi: anzitutto il numero chiuso degli studenti, i tempi lunghi e la genericità dell'obiettivo dei 12.000 studenti, perché si prevede l'acquisto di un'area commisurato a questa capienza, ma né in questo articolo né nel successivo si prevede alcuna misura di tempo e di denaro per realizzare detto obiettivo.

A nostro parere, il numero chiuso è insostenibile, anzitutto perché è stato ritirato l'articolo 10; inoltre creiamo una Università in Calabria in rapporto all'esigenza della regione che ha 40.000 studenti universitari ed in rapporto all'esigenza dell'Università italiana perché vogliamo ridurre il numero degli studenti in Università come quelle di Roma, Napoli, Bari.

Il numero chiuso non risponde a nessuna di queste esigenze perché, fra 5 anni, in base all'attuale articolo 13 noi avremmo una Università di mille studenti, mentre accettando l'emendamento nostro e dell'onorevole Codignola ve ne sarebbero 3 mila.

Quale sfogo avrebbe la massa dei diplomati calabresi (6 mila l'anno) in una Università siffatta? O in che misura veniamo incontro alla grande piaga dell'affollamento delle Università dei maggiori centri italiani?

Indubbiamente, ed anche da parte nostra, non si nega che vi sono degli elementi innovatori nel disegno di legge, ma che valore hanno gli stessi se nel corso di lunghi anni dobbiamo avere una massa di soli mille o, al massimo, tremila studenti? Gli elementi innovatori avrebbero bisogno di una larga base sulla quale poter compiere una sperimentazione.

Che tipo di Università vogliamo? Una Università di *élite* che non risponda alle esigenze della regione né a quelle dell'Università italiana, oppure una Università che risponda a queste esigenze? In questo caso, e se teniamo conto che non vi può essere un rigido legame fra centro residenziale e Università, ritengo che potremmo allargare il numero chiuso.

Ritengo ove vi sia un altro aspetto da valutare: i tempi lunghi. Noi prevediamo, secondo l'attuale articolo 13, che in 5 anni, che diventeranno certo di più, avremo mille studenti, in 10, tremila e solo fra 30 anni, 12 mila.

Comprendo che la maggioranza può essere stata spinta da sue ragioni al calcolo previsto nell'articolo in esame, tuttavia per l'opposizione conta il fattore principale che è quello finanziario. Se, infatti, si elimina il numero chiuso, fra pochi anni l'Università sarà frequentata da 12 mila studenti e questo indurrà i futuri Governi a provvedere con ulteriori finanziamenti.

Invece, il Governo si premunisce nel senso di non dovere spendere di più in futuro per la Calabria. Devo pensare che questo fattore abbia avuto un peso determinante. D'altra parte per l'obiettivo dei 12 mila studenti non è previsto alcuna spesa e sia nella relazione al disegno di legge, sia nella relazione alla proposta di legge Codignola ed altri tutti i calcoli sono in relazione al numero di 3 mila studenti.

Allora, se manteniamo la misura di mille, facciamo in partenza una concessione a quel metodo in uso nel Mezzogiorno che i tempi si devono prolungare, perché questo è il sistema in vigore colà da decenni.

Noi insistiamo sui nostri emendamenti, ma credo che l'articolo potrebbe intanto prevedere al posto di mille, tremila studenti, e per quanto riguarda il terzo comma, potrebbe essere così formulato:

« Successivi programmi di ampliamento prevederanno l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche e didattiche residenziali per raggiungere la capienza prevista dalla presente legge ».

Rimane ferma l'abolizione dell'ultimo comma, appunto perché non possiamo accettare assolutamente il principio del numero chiuso.

CODIGNOLA. Mi pare sia inutile illustrare gli emendamenti, in quanto sono abbastanza chiari. Tuttavia, in risposta all'osservazione dell'onorevole Picciotto, vorrei far presente che, secondo me, avendo impostato il provvedimento con una quota fissa di residenti, stabilita nel 70 per cento, abbiamo già necessariamente determinato il numero chiuso. Altrimenti, cosa accadrebbe? Se noi parliamo di 70 per cento, senza indicare il totale, e questo si eleva da tremila a diecimila, salta completamente l'impostazione finanziaria del provvedimento.

MICELI. Siamo d'accordo sul numero degli studenti, che da mille dovrebbe essere elevato a tremila. Quella su cui non siamo d'accordo, invece, è la questione del numero chiuso. Poiché nella seduta precedente mi ero dimostrato favorevole a tale numero chiuso, devo oggi giustificare la mia posizione diversa.

Se il Governo ci avesse proposto nello stesso provvedimento un piano (e il Governo non è alieno dal proporre dei piani ultraquinquennali...), dal quale si evincesse che in un certo numero di anni l'Università calabrese raggiungerà i 12 mila posti, allora non avremmo avuto niente da eccepire. Ma questo non avviene, e allora noi riteniamo che il numero chiuso rappresenti una cristallizzazione per molti anni dell'Università su un numero esiguo. La montagna, cioè, avrebbe partorito un topolino. È vero quello che dice l'onorevole Codignola, che c'è un limite, come Università residenziale, nelle attrezzature. Noi però potremmo prevedere una norma transitoria con la quale si preveda che per i primi quattro anni il numero non potrà superare i 2.400 studenti. Salveremmo così il principio della residenzialità, senza abdicare a quello della frequenza libera, che è una delle caratteristiche della Università in genere. Questa è una Università residenziale, ma solo in via provvisoria, non avendo stabilito un piano definitivo. Per questo motivo credo che sia conveniente non fissare un numero chiuso nella ammissione all'Università.

VALITUTTI. Illustro il mio emendamento, con cui propongo che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 13, quello appunto relativo al principio del numero chiuso. A mio avviso, anche se si eliminasse questo ultimo comma, il primo comma dello stesso articolo, quello cioè che prevede una capienza globale massima di dodicimila stu-

denti, rimarrebbe egualmente valido. Non c'è una relazione necessaria tra il primo e il quinto comma. Ritengo che, quando si istituisce una nuova Università, sia opportuno determinare i limiti di capienza.

Non vi è contraddizione fra l'aderire al primo comma dell'articolo 13 e il proporre la soppressione dell'ultimo comma. L'onorevole Codignola ha però osservato, sotto un certo aspetto fondatamente, che approvando il limite del 70 per cento degli iscritti ammissibili al centro residenziale, si è indirettamente approvato anche il principio del numero chiuso degli iscritti. Faccio però osservare all'onorevole Codignola, che, pur avendo compromesso la Commissione, con l'approvazione di quell'articolo, il principio del numero chiuso, se si approvasse il nostro emendamento soppressivo ci troveremmo solo dinnanzi a difficoltà di applicazione dell'articolo 11 perché dovremmo ammettere nel centro residenziale il 70 per cento degli iscritti, e poiché questi aumenterebbero indefinitamente ci troveremmo certo in difficoltà, ma solo di carattere tecnico.

Ritengo che il principio del numero chiuso sia stato voluto come condizione necessaria per la istituzione del Centro residenziale; invece — a mio avviso — in questo sta l'errore, come accennava anche l'onorevole Miceli. Si può prevedere il Centro residenziale come una nuova dimensione della nuova Università che sorge in un ambiente che certo ha necessità di simili infrastrutture, ma vi è una relazione necessaria fra la istituzione del Centro residenziale e il principio del numero chiuso; per cui, sopprimendo quest'ultimo, non si frustra nessuna delle finalità che si vogliono perseguire con la istituzione del Centro residenziale e si dà, a mio avviso, una maggiore animazione alla Università e, se necessario, si aumenterà il numero dei professori. Costringendo l'Università nel principio del numero chiuso si fa nascere una Università morta.

Qualora non fosse accolto il mio emendamento soppressivo, mi riservo di presentare, in via subordinata un emendamento inteso a stabilire che, nel caso che si approvi il quinto comma, si preveda quanto meno la scelta degli iscrivibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola, analogo a quello presentato dall'onorevole Picciotto ed altri e tendente a sostituire al secondo comma la cifra « 1.000 » con « 3.000 ».

(È approvato).

Porrò ora in votazione l'emendamento Picciotto ed altri al terzo comma, sostitutivo delle parole « 3 mila studenti » con « 12.000 studenti ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Propongo che si usi il plurale « successivi programmi ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che avendo così corretto le cifre, il terzo comma diventi superfluo. Poiché diciamo al primo comma che la Università ha una capacità finale di 12.000 studenti è chiaro che iniziamo con 3.000 studenti, ma presto si giungerà ai 12.000. Il Governo attualmente non è in grado di assicurare ulteriori finanziamenti e quindi il comma non ha più senso, mentre lo aveva prima riferendosi a successivi programmi già finanziati.

MICELI. Ritengo che il Governo abbia dimenticato che si tratta di un errore numerico e non concettuale: invece di 1.000 è stato scritto 3.000, ma avendo messo 1.000 si supposeva uno scaglionamento di programmi ed è inutile dire che il programma previsto dal terzo comma è quello dell'articolo 14 perché è un programma ancora da finanziare. L'intendimento del Governo era, quindi, quello di riferirsi ad un futuro finanziamento non compreso nel disegno di legge, mentre i 3.000 posti erano previsti. Quindi, se invece di 1.000 studenti sono stati previsti 3.000 studenti, si deve correggere anche l'errore consequenziale, cioè la cifra di « 3.000 deve essere sostenuta con l'altra « 12.000 »; come doveva essere nelle intenzioni del Governo.

CODIGNOLA. Propongo di dire al primo comma: sulla base di successivi programmi, perché la questione è incentrata sulla parola « programmi ».

PRESIDENTE. Ma come si attuano questi programmi?

PICCIOTTO. Propongo di stabilire al primo comma che la capienza finale è di 12.000 studenti.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Si potrebbero sopprimere, al primo comma dell'articolo 13, le parole: « da realizzarsi per fasi successive di ampliamento ». Sicché ne pongo in votazione il loro mantenimento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Codignola, del quale do nuovamente lettura:

« I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1000 studenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Codignola, del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Onorevole Picciotto, vuole illustrare il suo emendamento, tendente, come quello del deputato Valitutti, a sopprimere l'ultimo comma ?

PICCIOTTO. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo punto: in qualunque posto sorgerà, l'Università di Calabria disterà dai centri calabresi non più di mezz'ora di autostrada. Ora, fissando il numero chiuso e tenuto conto del modo con cui è stato articolato il Centro residenziale, ci troveremo in questa situazione: migliaia di studenti universitari calabresi, pur distando mezz'ora di macchina dall'Università, a un certo momento non potranno frequentarla e dovranno andare a Roma, Napoli o Bari. E noi dovremmo codificare questa situazione assurda? Non si tratta, quindi, di una questione formale, ma di una questione di fondo.

CODIGNOLA. In effetti, la questione posta dall'onorevole Picciotto è seria e merita di essere considerata. Vorrei peraltro sottolineare l'altro aspetto del problema: la preoccupazione cioè di creare una Università che abbia un buon funzionamento anche per i non residenziali. Proporrei che il numero di iscritti, che viene fissato ogni anno, sia relativo non alle disponibilità residenziali, ma alle disponibilità edilizie e didattiche. Poiché si tratta di un problema veramente importante, forse potremo trovare un accordo.

MICELI. L'osservazione del collega Picciotto è sensatissima. L'onorevole Codignola propone in linea subordinata di calcolare il numero chiuso in relazione alle possibilità funzionali, e non residenziali, dell'Università. Neanche questo però è un concetto giusto: gli studenti che non potranno frequentare l'Università calabrese, avendo questa raggiunto il limite della funzionalità, dove an-

dranno? Non certamente in una Università più funzionale, andranno ad aggravare le Università di Bari, Messina e via dicendo, che già si trovano in una situazione quanto mai caotica!

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Picciotto ed altri e Valitutti hanno presentato emendamenti concorrenti, intesi a proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13.

Qual'è il parere del relatore e del Governo?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, è opportuno che l'ultimo comma dell'articolo non venga soppresso, in quanto il numero degli studenti ammissibili non è fissato. D'altra parte dobbiamo considerare che l'Università deve pur funzionare e non possiamo, quindi, ammettere una pleora di studenti tale da impedirne il funzionamento. Questo è un concetto di fondo.

PICCIOTTO. Non capisco per chi funzionerà questa Università, se gli studenti ne vengono esclusi.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. L'Università in Calabria deve garantire i servizi che sono adeguati ai fini che ci siamo proposti. Spalancarne sconsideratamente le porte credo che non giovi a nessuno; possiamo naturalmente essere d'accordo sul principio, ma dobbiamo considerare la capienza dell'Università stessa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già avuto modo di dire nei miei precedenti interventi che il Governo ha inteso istituire una Università che veramente funzioni. Dobbiamo, quindi, intenderci e cioè se vogliamo dare allo studente calabrese la piccola soddisfazione di iscriversi senza poter studiare oppure se vogliamo dargli la garanzia di un insegnamento efficiente e completo. Questa è una scelta di fondo; e la scelta operata dal Governo è una scelta progressista alla quale è stato più volte invitato dagli stessi esponenti del gruppo comunista, i quali ci fanno delle continue lezioni teoriche sul come bisogna impostare lo sviluppo universitario italiano in modo che garantisca una migliore preparazione tecnica e scientifica. Allora, vogliamo istituire in Calabria una vera Università, o un'altra fabbrica di giovani mal preparati e destinati alla disoccupazione? Vogliamo dare a questi giovani la soddisfazione di avere un diploma di laurea in Calabria invece che a Napoli? O vogliamo dar loro la possibilità, sia pure graduale, di prepararsi ad una vita professionale e scientifica? Questo è il problema.

Dobbiamo realizzare uno sviluppo nella frequenza dell'Università che sia corrispondente alle possibilità didattiche e scientifiche.

PICCIOTTO. A che serve questa Università agli studenti calabresi, se poi non possono frequentarla? (*Commenti e proteste*).

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente. Non intendo continuare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto, la richiamo all'ordine. Non è possibile continuare la discussione su questi toni; si rasenta la villania.

La prego di continuare onorevole Sottosegretario.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha scelto una strada che sia coerente con i principi che presiedono alla nostra scuola e alle nostre università. Certamente il fine è quello di garantire a tutti i giovani calabresi l'accesso alla Università, ma il problema non si risolve elevando il numero degli ammessi; si risolve compiendo una battaglia perché i finanziamenti vengano aumentati. Il Governo oggi non ritiene di potere intervenire altrimenti: non ci potete, quindi, chiedere di eliminare il numero chiuso perché ciò vorrebbe dire rinunciare ad una scelta di fondo di una Università efficiente.

Crediamo di servire meglio la causa della Università italiana in questo modo che non fissando sedi qualsiasi e consentendo la frequenza a tutti i giovani. Naturalmente il Governo si rende conto che non ci si potrà fermare ai 3 mila e nemmeno ai 12 mila studenti e che bisognerà andare oltre. È un impegno che il Governo cercherà di soddisfare, compatibilmente alle possibilità di bilancio.

MICELI. È una Università che in tal modo non interessa i calabresi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 13.

(*È approvato*).

Si intendono, quindi respinti i concorrenti emendamenti soppressivi del comma citato presentati dai deputati Valitutti e Picciotto ed altri.

Pongo in votazione il seguente emendamento Valitutti presentato in via subordinata, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Gli studenti ammissibili saranno prescelti mediante prove di esame determinate

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

(*Non è approvato*).

Dall'onorevole Codignola è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso che il numero dei posti disponibili sia inferiore al numero delle domande di iscrizione, il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 11 stabilirà nell'ordine i seguenti criteri preferenziali per l'iscrizione: 1) condizione economica della famiglia; 2) capacità dimostrata; 3) residenza ».

CODIGNOLA. In pratica si propone che fra candidati della stessa categoria economica si preferisca il migliore e fra i migliori quello che risiede in Calabria.

VALITUTTI. Se la categoria di reddito superiore presenta un candidato che merita 6, quale candidato dovrà essere preferito?

ROSATI. Direi che, proprio per la parte di validità che ha il discorso che faceva prima l'onorevole Picciotto, dovremmo dare la preferenza nella scelta alla residenza in Calabria. Accertato questo requisito, si dovrebbe poi operare la scelta in base al reddito ed al merito come elementi congiunti.

CODIGNOLA. Si potrebbero allora seguire i seguenti criteri preferenziali: « 1) a condizioni uguali di reddito, capacità dimostrata negli studi; 2) a condizioni uguali di merito e di reddito, residenza della famiglia in Calabria ».

VALITUTTI. Supposto che vi siano 6 ragazzi con reddito 100 e merito 6 e altri 10 con reddito 1.000 e merito 8, secondo la formula proposta dall'onorevole Codignola dovrebbero essere preferiti quelli con reddito inferiore, anche se sono i meno bravi.

MICELI. Le preoccupazioni dell'onorevole Valitutti non possono avere luogo perché noi indichiamo dei criteri che devono essere perfezionati dalla Presidenza della Repubblica e dai Ministri competenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultima formulazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola:

« Nel caso che il numero dei posti disponibili sia inferiore al numero delle domande di iscrizione si terrà conto dei seguenti criteri preferenziali: 1) condizione economica della famiglia; 2) capacità dimostrata negli studi secondari di provenienza; 3) residenza della famiglia in Calabria ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che in tal modo, eliminando il riferimento al decreto, questi criteri rimangano senza una sede chiara di applicazione. Si potrebbe forse, pertanto, indicare con un emendamento aggiuntivo che un decreto del Presidente della Repubblica prevederà le modalità per l'ammissione degli studenti all'Università di Calabria, là dove le richieste siano superiori al numero disponibile.

Si potrebbe, cioè, aggiungere dopo il quinto comma, il seguente:

« Con analogo decreto il Ministro della pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'Università, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri sia quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al Centro residenziale di cui all'articolo 111, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:

- a) residenza della famiglia in Calabria;
- b) condizioni economiche della famiglia;
- c) capacità dimostrata negli studi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Codignola nella formulazione proposta dal Sottosegretario Romita.

(È approvato).

L'articolo 13 risulta pertanto formulato:

ART. 13.

Per l'Università della Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti.

Gli stanziamenti di cui al successivo articolo 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonché per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature — a fini didattici e residenziali — necessari ed assicurare il completo funzionamento dell'Università per 3.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 12.000 studenti.

I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio delle opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti.

La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione su proposta dei Consigli di facoltà, o, in mancanza, dei Comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni Facoltà o Corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

Con analogo decreto il Ministro della pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'Università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al Centro residenziale, di cui all'articolo 111, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:

- a) residenza della famiglia in Calabria;
- b) condizioni economiche della famiglia;
- c) capacità dimostrate negli studi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del Centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università sia del Centro residenziale è destinata, a carico della legge concernente «Provvedimenti straordinari per la Calabria», la somma di 20 miliardi di lire comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro nord in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal Comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

Il deputato Codignola propone al primo comma i seguenti emendamenti:

dopo la parola « previsti », aggiungere le altre « all'articolo 33, 34 e 35 », nonché di sostenere le parole « due miliardi » con le altre « due miliardi e mezzo ».

Al secondo comma propone inoltre di aggiungere dopo le parole: « le spese di primo funzionamento » le altre: « e, se necessario, anche le spese di costruzione del Centro residenziale ».

CODIGNOLA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Seroni, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Gullo, Messinetti, Poerio, Miceli, Fiumanò e Terranova Raffaele hanno presentato il seguente emendamento con il quale propongono di sostituire al primo comma le parole: « 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968-69-70-71 » con le altre: « 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 69 ».

Gli stessi deputati propongono inoltre di sopprimere il terzo comma dell'articolo e di aggiungere il seguente comma:

« Ai fini di assicurare nel più breve tempo possibile la capienza di 12.000 studenti di cui all'articolo 13, è prevista una ulteriore spesa di 45 miliardi, che saranno distribuiti in misura di 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 ».

PICCIOTTO. Anche in questo articolo, onorevole Presidente, vi è un principio inaccettabile. Infatti, nel primo comma vi è una contraddizione; da tutta la discussione e dal modo come è stato articolato l'articolo 13, entro il 1971 l'Università dovrebbe funzionare con tutti i 3 mila posti, mentre il finanziamento è previsto in 4 esercizi finanziari. Noi proponiamo, pertanto, che detto finanziamento venga raccolto entro due esercizi finanziari e, in via subordinata, in tre.

Se ella mi consente, onorevole Presidente, vorrei illustrare anche gli altri nostri emendamenti all'articolo, considerato che gli stessi sono stati stampati e pertanto sono conosciuti dai colleghi.

Il secondo comma è quello che contiene l'aspetto più assurdo: infatti, non esiste la legge di copertura in esso richiamata. Tutti noi conosciamo la storia della legge speciale

per la Calabria; io la riassumo in due cifre: lo Stato ha incassato dall'addizionale che paga tutto il popolo italiano 650-700 miliardi. Ne ha concessi fino ad oggi 254, di cui spesi, dopo 10-12 anni, soltanto 88. Nei prossimi anni ne concederà soltanto 325, quando la Calabria, per la difesa del suolo, che è la base del suo sviluppo economico, ha bisogno di oltre 1000 miliardi. Ora, su questa cifra già ridottissima di 325 miliardi, andiamo a togliere una cifra di 20 miliardi per finanziare una Università che non risponde alle grandi esigenze della Calabria.

Io mi sarei aspettato un articolo che avesse stabilito che 20 miliardi avrebbero gravato sull'addizionale del 5 per cento pro-Calabria.

Abbiamo sempre riaffermato il principio che tutto ciò che riguarda la pubblica istruzione deve far capo al Ministero competente; pertanto, non comprendiamo come mai nei piani della Cassa per il mezzogiorno ci debbano essere 10 miliardi destinati alle attività scolastiche. Teniamo presente che non abbiamo mai visto funzionare i centri contro l'analfabetismo per i quali sono stati spesi 10 milioni per ciascuno.

Non credo che possiamo riferirci ad una legge che ancora non esiste. Non conosciamo le vicende che il provvedimento seguirà al Senato, ma per ora vi è una battaglia che portiamo innanzi coraggiosamente perché conosciamo lo stato d'animo dei calabresi ed il riferimento ai 13 miliardi in 13 anni è comunque un elemento incerto.

Pertanto, propongo di gravare sulla legge n. 641 riferendomi agli articoli 35 e 42; la nostra proposta è convalidata dal comma aggiuntivo approvato su proposta dell'onorevole Codignola, che dice che l'Università fa parte degli enti previsti dalla legge n. 641: può pertanto accampare diritti sui fondi in essa stanziati.

Soppresso il riferimento ai provvedimenti speciali, il terzo comma non ha più ragion d'essere.

Vi è poi un nostro emendamento aggiuntivo nel senso che se vogliamo concretare la previsione dei 12.000 studenti si possono stanziare 9 miliardi di lire e stabilire una somma determinata da prevedere per i prossimi 5 anni.

PRESIDENTE. Si deve trovare la copertura per quest'anno.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Circa la concentrazione di fondi abbiamo fatto dei calcoli dai quali risulta che, con i tempi previsti dalla legge relativa alla istituzione degli organi respon-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

sabili della formulazione del piano e del programma, dovremmo avere i risultati del concorso nel giro di due anni dalla approvazione della legge: quindi nel 1970, per potere appaltare le prime opere nello stesso anno.

Ho l'impressione che, per quanto si voglia sollecitare, la concentrazione negli anni 1968-69 ci porterebbe ad un accantonamento inutilizzato di fondi che potrebbero essere diversamente utilizzati. Accantonando 2 miliardi nel 1968 ed altrettanti nel 1969 accantoneremo i fondi in misura più limitata, mentre se li accantonassimo subito non avremmo un sensibile acceleramento delle opere. Mi dichiaro pertanto contrario agli emendamenti testé illustrati dall'onorevole Picciotto.

PICCIOTTO. Rimane il contrasto con l'articolo 3.

MICELI. Ritengo che il Governo e la maggioranza debbano riflettere sul secondo comma che a mia avviso infirma tutto il provvedimento. Non si può per il finanziamento fare riferimento ad una legge che deve ancora essere approvata. Potrei citare mille esempi: al Senato è stato approvato il distoglimento di 15 miliardi dal bilancio per gli assegni agli ex combattenti e il Ministro del tesoro si è rifiutato di prendere in considerazione l'approvazione perché il bilancio non era stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il secondo comma è pertanto improponibile e se la maggioranza lo voterà io mi rivolgerò al Presidente della Camera perché rimetta la questione alla Commissione bilancio.

GIUGNI LATTARI JOLE. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Miceli.

MICELI. Aggiungo che è evidente che, se anche volessimo transigere sul regolamento, anche noi che siamo favorevoli alla Università siamo assolutamente contrari a che anche una minima parte del contributo previsto per la legge sulla Calabria sia distratto per fini diversi da quelli istituzionali.

L'onorevole Picciotto ha già suggerito di fare ricorso all'articolo 35 della legge n. 641, oppure, visto che in maggio è stata approvata una imposta addizionale a favore della Calabria che prevede che si realizzino 100 miliardi all'anno per 5 anni, non ci opporremo a sottrarre una somma da questa cifra. Infatti in tal modo non si intaccherebbe il principio in virtù del quale non si debbono distorcere somme previste dalla legge speciale. Il nostro motivo di opposizione al finanziamento per la Calabria è dipeso dal fatto

che si trattava di un finanziamento non sostitutivo, ma aggiuntivo perché attinto ai fondi speciali. Per la Calabria, invece, dobbiamo attingere alle somme della legge speciale e, quindi, in realtà si tratta di un finanziamento sostitutivo e non aggiuntivo.

Per tutti questi motivi, e soprattutto perché se con un voto di maggioranza venisse avallata questa copertura noi saremmo per serietà costretti a ricorrere alla Presidenza della Camera ed alla Commissione bilancio, riteniamo che su tutto questo argomento sia necessario riflettere ulteriormente e decidere in modo diverso da quanto stabilito nel disegno di legge.

CODIGNOLA. Vista la posizione assunta per bocca dell'onorevole Miceli dal gruppo comunista, ritengo non si possa far altro che cercare un'altra soluzione al problema del finanziamento di questo disegno di legge, onde superare l'ostacolo che ci si è presentato e condurla in porto il più rapidamente possibile. Mi sforzerò quindi di prospettare alla Commissione altra soluzione, anche se devo rilevare che una prassi del genere fu da noi già seguita al tempo del piano di sviluppo della scuola, con il quale finanziammo, mi sembra, un paio di leggi prima della sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Prima di far questo, però, attendemmo che il piano fosse approvato, che fosse divenuto una legge dello Stato.

MICELI. È proprio un fatto del genere che, onorevole Presidente, ci ha tratti tutti in inganno: nel disegno di legge è stato furbescamente introdotto il riferimento finanziario ad una legge, evitando di dire che in realtà non si trattava di altro che di un disegno di legge, non ancora approvato.

PRESIDENTE. Le posso assicurare, onorevole Miceli, che io mi ero già da tempo accorto di questa, diciamo così, anomalia, e che mi ero anche preoccupato di farla notare alla Commissione bilancio; tutti noi però abbiamo potuto constatare che questo mio intervento è stato disatteso.

CODIGNOLA. Non intendo in questo momento entrare nel merito della questione sollevata dall'onorevole Miceli circa la contrarietà del gruppo comunista a distrarre somme dagli stanziamenti previsti per la Calabria, ma vorrei proporre una soluzione di ripiego. Potremmo provvisoriamente fare ricorso a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 33 della legge sull'edilizia scolastica, che destina il 10 per cento dei fondi stanziati alle università di nuova istituzione.

In questo modo ci porremmo al riparo da qualsiasi rilievo di ordine formale e costituzionale e potremmo approvare il disegno di legge in esame. Così facendo non danneggeremo in realtà nessuno perché, anche se provvisoriamente assorbiremmo tutte le somme previste da quell'articolo 33 (meno di un miliardo), poi una volta avvenuta l'approvazione della legge sulla Calabria, i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento potrebbero operare una sostituzione della copertura, rendendo nuovamente disponibili tutte le somme previste all'articolo 33 della legge sull'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Non possiamo adottare la soluzione proposta dall'onorevole Codignola, in quanto in tal caso si renderebbe necessario rimettere nuovamente la questione alla V Commissione bilancio, il cui parere è per noi vincolante.

CODIGNOLA. Non sono d'accordo su questa necessità di interpellare nuovamente la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non si tratta, onorevole Codignola, di essere o meno d'accordo, ma soltanto di applicare quanto disposto con molta chiarezza per questi casi dal Regolamento, in base al quale il parere della V Commissione è necessario ogni qual volta si operi una sostituzione dei mezzi di copertura di una legge.

Riallacciandomi ora a quanto detto nel suo intervento dall'onorevole Miceli, vorrei ricordare al collega comunista che, prima della seduta, avevo fatto presente ai suoi colleghi di gruppo appunto l'anomalia fatta rilevare. Ritengo ora opportuno dare lettura per esteso del parere trasmessoci dalla Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4778. La Commissione ritiene peraltro doveroso segnalare alla attenzione della competente Commissione di merito che, dovendosi procedere all'aggiornamento ed alla integrazione degli stanziamenti in atto sui competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario in corso, sarebbe necessario esplicitare, in un apposito articolo aggiuntivo, la consueta formula di autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 1574, 2435, 3945 e 4546 entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di

copertura contenute nel disegno di legge n. 4778 ».

MICELI. Vorrei a mia volta aggiungere alla proposta dell'onorevole Codignola, che, ammesso e non concesso che la maggioranza riesca a far passare la legge sulla Calabria così come è attualmente, in essa sono parere favorevole sul disegno di legge previsti 20 miliardi per l'Università, destinati però non ad opere urgenti, come potrebbe essere l'acquisto delle aree, ma alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature scientifiche e didattiche, oltre che all'arredamento.

Ritengo, quindi, che sia perfettamente attuabile la soluzione proposta dall'onorevole Codignola, sia pure con il parere della V Commissione bilancio, in quanto in tal modo ci sarà possibile approvare una legge ineccepibile dal punto di vista della copertura finanziaria ed avremo sempre la possibilità di modificare in seguito la situazione nel modo voluto dalla maggioranza, naturalmente se la legge sulla Calabria verrà approvata da entrambi i rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Temo, però, che in questo modo verrebbe meno ogni certezza di diritto.

ROSATI. Trovandoci di fronte alle obiettive difficoltà formali e sostanziali indicateci dall'onorevole Miceli, e stante la consapevolezza che, ove decidessimo di non tener conto di tali rilievi, i colleghi del gruppo comunista ricorrerebbero al Presidente della Camera bloccando in tal modo l'iter del disegno di legge, vorrei proporre di accantonare per il momento questa parte dell'articolo 14. Ciò mi sembra preferibile che accettare immediatamente la proposta avanzata dall'onorevole Codignola, in quanto essa appare per il momento la più facile ad attuarsi, ma implica un ritorno del provvedimento dal Senato alla Camera. Se accantoniamo, invece, questo articolo e proseguiamo l'esame degli altri, non si compromette niente, né in un senso né nell'altro e si potrebbe prendere una decisione più meditata dopo un più attento esame delle varie questioni connesse.

GIUGNI LATTARI JOLE. Desidero sia messo a verbale che non sono affatto d'accordo su questa impostazione dei lavori.

MICELI. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere il suggerimento di discutere ancora su questo punto, però vorrei raccomandare alla Commissione di non escludere la proposta dell'onorevole Codignola, in quanto essa non compromette niente, in quanto stiamo

qui occupandoci di somme che non sono destinate ad essere impiegate immediatamente.

PRESIDENTE. Ritengo che prudenza esiga che venga interpellata la Commissione bilancio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà qui esiste una questione di tempo. Senza entrare nel merito della copertura, desidero soltanto dire che se il disegno di legge per la Calabria fosse stato approvato dal Senato, il Governo insisterebbe per questa formulazione. Poiché in concreto la V Commissione bilancio ha espresso già parere favorevole, pregherei pertanto che l'articolo fosse votato così come è. Nel caso che la Commissione insista, possiamo accettare la proposta dell'onorevole Rosati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l' emendamento sostitutivo al primo comma presentato dall'onorevole Picciotto ed altri di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, presentato dall'onorevole Picciotto ed altri, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Rosati ha proposto di accantonare temporaneamente il secondo e il terzo comma dell'articolo 14, nonché i relativi emendamenti presentati dall'onorevole Picciotto ed altri. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabrese ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università stessa, ovvero nel territorio del Comune dove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « In quest'ultimo caso, gli sarà riconosciuta un'apposita indennità di residenza ».

CODIGNOLA. L'articolo 15 si riferisce a dei criteri che abbiamo già votato. Se la residenza dell'insegnante è fuori del centro residenziale, mi pare opportuno che si debba riconoscere a questo insegnante una indennità. Uno dei punti fondamentali per far fun-

zionare questa Università è costituito dalla garanzia della presenza continua dei professori.

ROSATI. Allora ogni professore potrebbe richiedere l'indennità di residenza.

CODIGNOLA. Abbiamo già stabilito un privilegio per i professori della Università calabrese; cioè la residenza gratuita a carico dello Stato.

ROSATI. Allora dovremo costruire tanti alloggi per quanti sono i professori. Se un professore non vuol risiedere nel centro residenziale, cioè nell'alloggio gratuito, è giusto che si paghi la residenza.

CODIGNOLA. Allora, dobbiamo prevedere l'obbligatorietà della residenza nel centro residenziale. Non dobbiamo creare dei nuovi professori viaggianti.

Io posso rinunciare al mio emendamento purché sia chiaramente detto che la residenza dei professori di questa Università è nel centro residenziale.

ROSATI. Il senso dell'articolo 15 qual'è? Che il personale ha l'obbligo di residenza stabile.

CODIGNOLA. Questo principio è fissato nel testo unico per l'istruzione superiore per tutti i professori ed in pratica vediamo quel che avviene.

ROSATI. Ma non si possono obbligare i professori a risiedere nel centro residenziale..

CODIGNOLA. Io sono persuaso che questo sia un punto fondamentale. Ai professori offriamo una sede gratuita, del resto.

ROSATI. Ma possiamo concedere un margine di libertà.

CODIGNOLA. Fissando in modo perentorio questo principio, chi non vuole risiedere nel Centro residenziale non accetterà l'insegnamento nell'Università calabrese.

PRESIDENTE. Io mi domando come si possa accertare se i professori risiedano proprio nel centro residenziale.

CODIGNOLA. I Presidi delle varie Facoltà ed il Rettore possono accertarsene.

MICELI. Ritenevo che l'articolo 15 fosse un articolo di relativa importanza, ma da quanto dice l'onorevole Codignola mi sono convinto che invece è importante. Si spendono miliardi per la costruzione del Centro residenziale sottraendoli alla Università e poi si dà ai professori la possibilità di risiedere altrove e di svolgere una doppia attività? Non siamo coerenti! Anzi! il termine residenza non mi sembra abbastanza impegnativo; proporrò « domicilio ».

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENTE. Domicilio indica il centro di interessi che i professori hanno in altra sede.

MICELI. Sono d'accordo di lasciare inalterata la dizione dell'articolo perché essa comporta che di fatto i professori debbano risiedere nella Università o in un comune limitrofo.

ROSATI. Mentre i professori delle altre università possono viaggiare a loro comodo, con un centro residenziale che ospita almeno 700 studenti i professori non potranno permettersi il lusso di non tenere lezioni.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Dichiaro di non essere favorevole all'emendamento Codignola.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Codignola cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Per il primo funzionamento dei corsi di laurea sarà gradualmente assegnato alle singole Facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate A e B.

I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università della Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie Fa-

coltà in conformità dell'articolo 4 della stessa legge.

Dai deputati Picciotto, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Illuminati, De Lorenzo, Gullo, Poerio, Miceli, Messinetti, Fiumanò e Terranova Raffaele, si propone di sostituirlo integralmente con il seguente articolo 4 della proposta di legge n. 1574:

ART. 4.

I ruoli organici del personale insegnante, assistente, tecnico, amministrativo e ausiliario delle Università della Calabria e dell'Abruzzo sono determinati dalle annesse tabelle A e B.

Per l'insegnamento nelle Università della Calabria e dell'Abruzzo non è richiesta la nazionalità italiana.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo possono assumere a contratto docenti e ricercatori italiani in funzione degli organi di governo, i contratti potranno essere stipulati dai Comitati organizzatori.

Ai professori di ruolo o incaricati e agli assistenti delle Università della Calabria e dell'Abruzzo viene assegnata, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di assunzione, una indennità aggiuntiva di residenza nella misura rispettivamente di lire 200 mila e 150 mila mensili, previo accertamento dei rispettivi Consigli d'amministrazione sulla effettiva e continua residenza.

Ai docenti universitari distaccati per comando alle Università della Calabria e dello Abruzzo viene riconosciuto, in deroga alle vigenti norme, il diritto di conservare la cattedra.

Il personale insegnante delle Università della Calabria e dell'Abruzzo viene esonerato, ogni 7 anni di insegnamento, dallo svolgimento dell'attività didattica per un anno interamente retribuito.

Esso è tenuto, alla fine dell'esonero, a presentare una relazione scritta sui risultati delle ricerche svolte durante l'anno.

Gli stessi deputati propongono inoltre, in connessione con il citato emendamento sostitutivo, di modificare le tabelle annesse al provvedimento, secondo quanto previsto dalle tabelle annesse alla proposta di legge n. 1574, che recitano:

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

TABELLA A.

Ruoli organici del personale dell'Università della Calabria.

Personale insegnante	N. dei posti	57
Personale assistente	»	172
Personale tecnico:		
a) personale tecnico laureato	»	30
b) personale tecnico diplomato	»	60
c) personale tecnico ausiliario	»	120
Personale amministrativo	»	40
Personale ausiliario	»	70

TABELLA B.

Ruoli organici del personale dell'Università dell'Abruzzo.

Personale insegnante	N. dei posti	52
Personale assistente	»	160
Personale tecnico:		
a) personale tecnico laureato	»	25
b) personale tecnico diplomato	»	60
c) personale tecnico ausiliario	»	110
Personale amministrativo	»	40
Personale ausiliario	»	70

Dal deputato Codignola sono invece proposti i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole «...dei corsi di laurea...» aggiungere le altre: «fino al massimo di 3.000 studenti».

All'articolo 16, l'onorevole Codignola propone di aggiungere i seguenti commi:

«La distribuzione degli assistenti, dei tecnici e del personale amministrativo alle Facoltà, agli Istituti e ai Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentite le richieste degli organi interessati.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti dai docenti di ruolo o per incarico interno.

Ad ogni titolare non può essere affidato più di un incarico.

Sempre dall'onorevole Codignola si propongono i seguenti articoli aggiuntivi 16-bis e 16-ter:

ART. 16-bis.

Le competenti autorità accademiche potranno affidare incarichi di insegnamento o particolari compiti scientifici a docenti stra-

nieri, con contratti a tempo determinato. Il trattamento di tali docenti sarà pari a quello delle corrispondenti categorie dei docenti dell'Università calabra.

ART. 16-ter.

Con deliberazione delle competenti Facoltà dell'Università della Calabria, che il Rettore trasmetterà al Ministro per il visto di esecuzione ai fini della spesa, possono essere chiamati a tener corsi ufficiali di durata non inferiore ad un anno professori ordinari o straordinari di altre Università italiane.

Per l'anno in cui svolgono tali insegnamenti i professori interessati saranno considerati in servizio a tutti gli effetti con il trattamento economico previsto per i docenti di corrispondente classe dell'Università per la Calabria. Parimenti, incomberanno ad essi gli obblighi particolari previsti per gli stessi docenti.

Infine l'onorevole Codignola propone di sostituire come segue le tabelle A e B annesse al disegno di legge n. 4778:

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

TABELLA A.

*Università per la Calabria.**Professori universitari di ruolo:*

Facoltà di lettere e filosofia	N. dei posti	12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	12
Facoltà di ingegneria	»	15
Facoltà di scienze economiche e sociali	»	11
		<u>50</u>

Personale assistente di ruolo:

Facoltà di lettere e filosofia	N. dei posti	30
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	60
Facoltà di ingegneria	»	80
Facoltà di scienze economiche e sociali	»	30
		<u>200</u>

TABELLA B.

Personale tecnico di ruolo:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:		
- tecnici laureati	N. dei posti	25
- tecnici coadiutori	»	25
Facoltà di ingegneria:		
- tecnici laureati	N. dei posti	50
- tecnici coadiutori	»	50
- tecnici esecutivi	»	50
Facoltà di scienze economiche e sociali	»	20
Facoltà di lettere e filosofia	»	20
		<u>240</u>

SCIONTI. L'emendamento da noi proposto si riferisce al rapporto fra professori, tecnici e studenti, del quale abbiamo tre indicazioni: una nella nostra proposta di legge, una nel disegno di legge ed una nella proposta di legge Codignola ed altri. Sostanzialmente la differenza si ravvisa in ordine agli assistenti ordinari e ai tecnici, e vi è anche una differenza numerica in ordine ai professori di ruolo.

L'articolo 16 del disegno di legge n. 4778 propone 76 assistenti di ruolo e 46 tecnici; la proposta di legge presentata dal nostro gruppo propone 172 assistenti e 210 tecnici; la pro-

posta di legge Codignola propone 180 assistenti e 240 tecnici.

A nostro avviso il maggior numero che indichiamo specialmente per gli assistenti ed i tecnici, riflette la concezione che abbiamo della nuova Università. Per l'Università di tipo residenziale si indica, a nostro avviso, un numero di docenti estremamente limitato in rapporto al numero di studenti. L'articolo 16 del disegno di legge al ruolo dei docenti e dei tecnici; si fa unicamente riferimento ad una tabella per il primo funzionamento, tabella che dovrebbe essere integrata gradualmente. Cosa significa primo funzionamento?

La tabella A si riferisce ai 3.000 o ai 12.000 studenti? L'articolo prevede la gradualità nell'ambito dei 3.000 o nell'ambito dei 12.000 studenti? L'articolo 16 non lo precisa e lascia aperto il problema.

Il nostro emendamento, oltre a contenere un rapporto tra docenti, assistenti, tecnici e studenti, contiene una norma innovativa, che non trova spazio nell'articolo 16. Si affronta la questione dei docenti stranieri, e l'esigenza di dare un anno di tempo ogni sette anni ai professori per il loro aggiornamento culturale.

Alcuni di questi emendamenti sono riproposti negli emendamenti dell'onorevole Codignola, che noi voteremo.

CODIGNOLA. Anzitutto credo sia importante fissare il criterio che non vi siano incarichi esterni in questa Università, in modo da dare carattere di continuità all'insegnamento.

Proponiamo, inoltre, che la distribuzione dei tecnici venga fatta dai consigli di amministrazione in base alle esigenze prospettate dei vari organi dell'Università. Chiediamo soprattutto un incremento del numero dei tecnici, possibile secondo la spesa complessiva da noi calcolata e sostanzialmente accolta dal Ministero. Mi pare comunque che criterio fondamentale sia quello di stabilire un rapporto tra i professori di ruolo, gli assistenti e gli studenti. Il disegno di legge prevede 50 posti di professore aggregato e 50 posti per professori di ruolo. Si hanno dunque 100 professori di ruolo che non rappresentano una gran cosa di fronte a quattro Facoltà, avendosi 25 professori di media per ogni Facoltà. Ma poi ci pare assurdo proporre 76 assistenti, cioè nemmeno un assistente per professore.

Poiché esistono possibilità finanziarie, mi sembra opportuno prevedere un numero doppio di assistenti rispetto ai professori ordinari. Tra l'altro, trattandosi di una Università residenziale, è prevedibile che il lavoro degli assistenti sia di gran lunga superiore a quello svolto nelle università normali.

Per queste ragioni, noi abbiamo proposto un rapporto studenti-assistenti nella misura di un assistente per ogni 50 studenti. E tale rapporto non ci sembra eccessivo. Abbiamo anche prospettato un rapporto più elevato per i tecnici, in quanto ritenevamo di dare una importanza fondamentale agli aspetti tecnologici, e quindi ai corsi delle Facoltà di ingegneria e di scienze.

Credo che il Governo debba esaminare con attenzione il problema: nel piano vi è una

previsione di sviluppo abbastanza vasta e un accantonamento di fondi per le nuove università. La questione quindi si può risolvere con facilità, poiché vi sono le possibilità finanziarie e perché ci troviamo di fronte ad uno sviluppo che avrà luogo tra cinque anni.

Ritengo pertanto che se vogliamo assicurare all'istituenda Università un carattere di funzionalità seria, occorrerà aumentare con decisione il numero degli assistenti e dei tecnici.

Il mio emendamento aggiuntivo 16-bis tende ad autorizzare le competenti autorità accademiche ad affidare incarichi di insegnamento o particolari compiti scientifici a docenti stranieri, con contratti a tempo determinato.

L'articolo aggiuntivo 16-ter stabilisce che con deliberazione delle competenti Facoltà dell'Università della Calabria, che il Rettore trasmetterà al Ministro per il visto di esecuzione ai fini della spesa, possono essere chiamati a tenere corsi ufficiali di durata non inferiore ad un anno, professori ordinari e stranieri di altre università italiane.

Vi prego di considerare questi problemi con un minimo di attenzione, in quanto una Università del tipo che stiamo istituendo dovrebbe rappresentare un centro di attrazione per altre forze culturali.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Mi limiterò ad esprimere succintamente il mio parere sui vari emendamenti presentati. Sono contrario all'emendamento Picciotto ed altri sostitutivo dell'intero articolo 16; sono, invece, favorevole all'emendamento Codignola tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 16, dopo le parole « dei corsi di laurea » le parole « fino al massimo di 3.000 studenti ».

Sono contrario all'emendamento Codignola tendente ad inserire tre commi aggiuntivi (sesto, settimo ed ottavo) ed a quello che chiede l'introduzione di un articolo 16-bis. Per quanto riguarda l'emendamento Codignola aggiuntivo di un articolo 16-ter sono favorevole al solo primo comma, purché al posto del visto di esecuzione del Ministro sia previsto un decreto.

Per quanto riguarda le tabelle, sono favorevole, per la tabella A, al solo aumento di un posto di ruolo per professori per la facoltà di scienze economiche e sociali (da 10 a 11) e propongo a mia volta un aumento dei posti di personale assistente di ruolo da 76 a 90 (sono contrario quindi all'aumento proposto dall'onorevole Codignola): altri 5 posti ciascuno alle Facoltà di scienze matematiche,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

fisiche e naturali e di ingegneria e due posti ciascuno alle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze economiche e sociali.

Quanto alla tabella *B*, sono contrario alle cifre previste dal disegno di legge e propongo di sostituirle con le seguenti: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: tecnici coadiutori 16; ingegneria 15 tecnici coadiutori e 40 tecnici esecutivi; facoltà di scienze economiche e sociali 10 tecnici esecutivi.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picciotto ed altri, tendente a sostituire integralmente l'articolo 16 con l'articolo 4 della proposta di legge n. 1574, eliminando da quest'ultimo ogni riferimento alla Università in Abruzzo e modificando le relative tabelle.

(Non è approvato).

Risultano, quindi, preclusi gli emendamenti presentati alle annesse tabelle *A* e *B*.

Pongo in votazione l'emendamento Codignola tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 16 dopo le parole « dei corsi di laurea » le parole « fino al massimo di 3.000 studenti ».

(È approvato).

L'onorevole Codignola ha ritirato i suoi emendamenti aggiuntivi tendenti rispettivamente ad aggiungere tre nuovi commi all'articolo 16, e ad aggiungere l'articolo 16-bis.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 16-ter proposto dall'onorevole Codignola, il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli all'accoglimento del solo primo comma.

MICELI. L'accettazione di questo primo comma dell'articolo 16-ter dopo la reiezione del secondo comma dell'articolo 16 crea un sospetto, in quanto quest'ultimo avrebbe rappresentato una garanzia per quanto si vuol introdurre con il primo comma dell'articolo 16-ter e noi saremmo stati cautelati.

Non avendo accettato questo comma, temo che possa sorgere il pericolo che si istituiscano incarichi successivi per altri professori.

CODIGNOLA. Ritiro il mio emendamento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 16, risulta così formulato:

ART. 16.

Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti com-

pletivi, sarà gradualmente assegnato alle singole Facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate *A* e *B*.

I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università della Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie Facoltà in conformità dell'articolo 4 della stessa legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Le norme della presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

FRANCESCHINI. Signor Presidente, non capisco il significato di questo articolo: propongo che lo stesso venga soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere l'articolo 17.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17.

(Non è approvato).

L'articolo 17 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale della Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle A) e B) annesse al disegno di legge:

TABELLA A.

UNIVERSITÀ PER LA CALABRIA

Professori universitari di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di lettere e filosofia	n. 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 12
Facoltà di ingegneria	» 15
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 10
	<hr/>
	n. 49
	<hr/> <hr/>

Personale assistente di ruolo:

Facoltà di lettere e filosofia	n. 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 24
Facoltà di ingegneria	» 30
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 10
	<hr/>
	n. 76
	<hr/> <hr/>

TABELLA B.

Personale tecnico di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
– tecnici laureati	n. 8
– tecnici coadiutori	» 8
Facoltà di ingegneria:	
– tecnici laureati	n. 10
– tecnici coadiutori	» 10
– tecnici esecutivi	» 10

L'onorevole relatore propone di modificare come segue le tabelle A e B annesse al disegno di legge:

TABELLA A.

UNIVERSITÀ PER LA CALABRIA

Professori universitari di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di lettere e filosofia	n. 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 12
Facoltà di ingegneria	» 15
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 11
	<hr/>
	n. 50
	<hr/> <hr/>

Personale assistente di ruolo:

Facoltà di lettere e filosofia	n. 14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 29
Facoltà di ingegneria	» 35
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 12
	<hr/>
	n. 90
	<hr/> <hr/>

TABELLA B.

Personale tecnico di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
– tecnici laureati	n. 8
– tecnici coadiutori	» 16
Facoltà di ingegneria:	
– tecnici laureati	n. 10
– tecnici coadiutori	» 25
– tecnici esecutivi	» 50
Facoltà di scienze economiche e sociali:	
– tecnici esecutivi	» 10
Facoltà di lettere e filosofia:	
– tecnici esecutivi	» 10

Pongo in votazione le tabelle A) e B) nel testo proposto dal relatore.

(Sono approvate).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

Gli onorevoli Rosati e Codignola hanno presentato il seguente ordine del giorno,

« La Camera,

impegna il Ministro
della pubblica istruzione

affinché nel proporre il decreto di cui all'articolo 11 nella definizione dei criteri e delle modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati al Centro residenziale e per la conservazione agli stessi del posto, preveda condizioni preferenziali per gli aspiranti residenti in Calabria, commisurandole al reddito delle rispettive famiglie ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno testé letto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Rosati e Codignola, accolto dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Di Mauro, Giorgi, Rossana, Rossanda, Banfi, Spallone e Bronzuto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevato che le cosiddette libere università abruzzesi sono sorte in modo anarchico, concorrenziale, campanilistico e con scarsi mezzi economici;

rilevato che le scarse risorse economiche degli enti locali finanziatori hanno influenzato la scelta di facoltà di Stato a scala unica e qualificata anche in direzione scientifico-tecnologica (come del resto postulato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scuola);

constatato che le facoltà attualmente funzionanti in Abruzzo non corrispondono né alle esigenze dello sviluppo culturale della regione, né a quelle del loro progresso economico,

impegna il Governo

ad istituire in Abruzzo, nel corso della presente legislatura, una Università di Stato a sede unica e con caratteristiche analoghe a quelle dell'istituenda Università in Calabria ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo il citato ordine del giorno come raccomandazione.

PICCIOTTO. Come gruppo comunista, votiamo a favore del disegno di legge n. 4778 anche se restano in piedi le riserve avanzate dalla nostra parte sia nel corso della discussione generale sia nel corso dell'esame degli articoli. Votiamo a favore perché, nonostante

tutto, il disegno di legge ha accolto alcuni principi (sede unica, centro residenziale, numero di Facoltà largo rispetto al primitivo progetto di legge Bosco, preminenza del carattere tecnico-scientifico), principi che sono stati alla base della lunga battaglia iniziata nel 1961 da noi soli e via via divenuta lotta generale delle popolazioni calabresi, delle forze politiche e democratiche, degli studenti, degli universitari. Votiamo a favore perché vediamo coronato in tal modo da un primo successo il lungo e tenace sforzo che abbiamo sostenuto.

Non sono certamente mancati, in senso contrario, gli sforzi e i tentativi per ritardare o affossare il problema. Ad una prima fase iniziata da noi nel 1961 contro un progetto di legge per un'Università spezzettata, depressa ed elettoralistica quale appunto era nel progetto di legge Bosco, e culminata con le più larghe manifestazioni unitarie (convegno di Cosenza del 1963, convegno di Catanzaro del 1964 dell'Unione delle provincie, convegno di Palmi) e con la presentazione del nostro progetto di legge n. 1574 del 1964 che ha accolto ed espresso compiutamente le esigenze e le aspirazioni di quel movimento unitario, si è avuto nel 1965 e 1966 un tentativo di spezzare tale unità; si è avuto lo scoppio di un profondo contrasto tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista Unificato, che lo stesso onorevole Mancini denunciava giustamente nel discorso di Sibari, richiamandosi l'una ad un'università tradizionale e sostenendo la tesi di facoltà staccate o tentando di favorire addirittura il sorgere di libere facoltà, richiamandosi l'altra alla vecchia tesi dell'istituto tecnologico che ritenevamo inaccettabile in quanto si riduceva ad un vero e proprio istituto aggregato. Oltre ciò si ebbe da destra il tentativo di scatenare la rissa intorno al problema della sede. Fu in quel momento che la visita in Calabria dell'onorevole Luigi Longo e la conferenza dallo stesso presieduta a Cosenza nell'autunno del 1966 e i successivi impetuosi scioperi di tutti gli studenti calabresi e infine il nostro convegno di Napoli su « Mezzogiorno, università e ricerca »; del luglio 1967, riproposero in termini netti e chiari il problema.

Subito dopo ciò, la visita dei segretari nazionali dei partiti governativi, che tra l'altro assunsero preciso impegno, e la presentazione del progetto di legge Pucci ed altri e più tardi del progetto di legge Codignola ed altri, dimostrarono che nessuno poteva sottrarsi alla soluzione del problema. Ma anche questo non sarebbe valso a nulla se nel-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1968

l'autunno scorso non ci fossero state le grandi giornate di protesta indette dal nostro partito e i grandi scioperi studenteschi promossi dalla consulta giovanile regionale, dalle nostre federazioni giovanili e da altri movimenti giovanili democratici, i quali tutti (ed è un dato da tener presente) non solo rivendicavano l'immediata soluzione del problema, ma sottoponevano a dura critica la politica scolastica del Governo e la condotta del Ministro Gui, che a quel moto rispondeva con circolari minacciose e con provvedimenti disciplinari gravi e ingiustificati perché lesivi di ogni libertà di manifestazione. A San Giovanni in Fiore, numerosi studenti sono stati addirittura denunciati all'autorità giudiziaria.

Solo dopo questo impetuoso moto di protesta, il Governo ha rotto gli indugi, ha predisposto il suo disegno di legge; ma se ne è procrastinata la presentazione di ben due mesi, provocando proteste e ordini del giorno di enti locali e altre istanze democratiche, la nostra presa di posizione di recente in questa Commissione per portare subito in discussione le proposte di legge, richiesta accolta dal Presidente, i nuovi scioperi di Crotona, Cosenza e altri centri calabresi, verificatisi in questi ultimi giorni. Dicendo questo, non cediamo a nessun elemento di patriottismo, di partito o settorismo o faziosità di parte, perché sappiamo e abbiamo sempre fortemente ribadito l'apporto immenso dato da altre forze politiche e democratiche, dal PSU al PSIUP, dalla rivista cattolica ai movimenti giovanili comunista, socialista e cattolico, dal mondo universitario ai comuni e provincie di ogni colore, da quegli studiosi che per i primi, su *Cronache Meridionali*, dettero ampio respiro al problema e aprirono un vasto dibattito sullo stato e sulle esigenze di tutta l'Università, agli universitari relatori al convegno di Cosenza, a tutta la stampa democratica e a tutte le riviste che di questo problema con impegno e acume si sono interessate. Anzi è proprio nel riconoscimento di questo elevato apporto, dell'immenso materiale discusso e prodotto intorno a tale problema, del vasto schieramento determinatosi, che noi troviamo conforto e giustificazione alla battaglia che da soli promovemo nel 1961.

Per questo votiamo a favore, ma sia altrettanto chiaro che manteniamo profonde riserve sul disegno di legge. E non sono certo riserve solo nostre, se il collega Codignola ha presentato ben 38 emendamenti. Sono riserve motivate, perché non si risponde con tale provvedimento alle giuste attese dei gio-

vani calabresi, ma si attua un semplice esperimento.

Le nostre riserve riguardano fondamentalmente i seguenti aspetti. Anzitutto, per la scelta della sede, il rigetto del nostro emendamento e il mantenimento della delega all'esecutivo dimostrano che di fronte ad un problema così serio e complesso il Governo manifesta preoccupazioni elettorali e pertanto può anche soggiacere a tali preoccupazioni, e nello stesso tempo mortifica tutte le forze più avanzate della regione, che ha dato prova, in merito a tale problema, di essere capace più dello stesso Governo di una scelta obiettiva e oculata.

In secondo luogo, esprimiamo le più ampie riserve per il carattere chiuso che si è voluto dare e che, congiuntamente al fatto che la capienza è terribilmente diluita nel tempo, fa dell'Università calabrese un'università di *élite*, che non risponde a nessuna delle esigenze sottolineate sia regionali sia nazionali, non risponde al fatto che la Calabria ha oltre 10 mila studenti universitari (percentuale elevata e superata solo da pochissime regioni) ed ha oltre 6 mila diplomati all'anno; né rappresenta un mezzo per sfoltire le affollatissime Università di Roma e Napoli. Condizione aggravata dal rifiuto di istituire le Facoltà di medicina e di architettura e i corsi di laurea in chimica e geologia. Tutto questo significa che nell'arco di 10 anni saranno non più di mille gli studenti calabresi che accederanno a tale Università. In questo modo vien meno quella funzione che lo stesso partito socialista, come dagli atti del convegno dell'aprile 1967, a Cosenza, assegna all'industria del sapere in Calabria. Né una base di iscritti così limitata potrà accelerare, come era ed è nelle aspirazioni di tutti, il completamento della frequenza a tutti i livelli, tenendo conto che in tale direzione le scuole primarie e secondarie presentano dati paurosi sulla frequenza e sullo stato delle scuole. Con la scelta fatta dal Governo si è codificato l'assurdo che migliaia di giovani calabresi saranno respinti dalla Università e dovranno iscriversi a Napoli, Roma e Bari, affrontando duri sacrifici e andando ad aggravare lo stato delle Università di quelle città.

Esprimiamo di conseguenza le più ampie riserve sui criteri di finanziamento, perché si diluisce in un arco di 5 anni l'obiettivo dei 3 mila studenti e probabilmente di 20 o 30 l'obiettivo dei 12 mila studenti. In tal modo Governo e maggioranza vengono meno agli impegni e deludono ogni attesa.

Allrettante riserve esprimiamo sul carattere e sulle strutture dell'Università, fortemente limitativi di quei principi di democrazia, autogoverno e autonomia per cui oggi si battono studenti e professori nelle Università occupate. E certo che alla riapertura delle Camere tali gravissimi limiti potranno e dovranno essere superati con ulteriori proposte di legge migliorative, e del resto siamo certi che ancora una volta popolazioni e studenti sapranno essere protagonisti di concrete iniziative perché l'Università in Calabria risponda sempre più compiutamente agli obiettivi posti e da ogni parte riconosciuti validi. E se tante riserve restano e se la regione non può avere un provvedimento più organico, la causa resta l'ingiustificato ritardo del Governo.

Queste le ragioni del nostro voto, queste le nostre riserve. Ma un aspetto fondamentale vogliamo cogliere e sottolineare. L'approvazione di una legge che accantoni lo spezzettamento della sede, punto centrale della lotta, sarà certo un elemento di fiducia per tutto il movimento democratico calabrese e dimostrerà che l'unità d'intenti alla fine può spuntarla sulle più assurde e accanite resistenze. Tale constatazione è tanto più valida e necessaria in un momento in cui si sta per chiudere una legislatura fortemente negativa in generale, e, in particolare, più che negativa per la Calabria. Sono stati 5 anni durante i quali nessun provvedimento è venuto incontro alle esigenze della regione; 5 anni durante i quali ci sono state offerte le briciole del Piano verde o le illusorie promesse della politica dei poli o dei nuclei di industrializzazione, in cui la stessa Programmazione ci ha esclusi da ogni linea

di sviluppo per condannarci a riserve di manodopera per l'estero o per il nord; 5 anni durante i quali, coperti dal più sfrenato trasformismo, ci sono stati presentati ora il turismo, ora il riassetto territoriale, ora i lavori pubblici come condizione e base di sviluppo; 5 anni durante i quali, nonostante la tragedia di Mattmark e le promesse dello stesso Capo dello Stato, le condizioni si sono aggravate, sono aumentate la disoccupazione e l'emigrazione, si sono ridotte le giornate operaie, ridotte le fonti stabili di lavoro come negli stabilimenti di Praia e Cetraro, a Vibo, all'Omeca, alla salina di Lungro. -

Una situazione dunque che più che altrove sottolinea l'esigenza di un moto unitario; ed è appunto di fronte a tale improrogabile esigenza che questo disegno di legge può dare una spinta alle forze democratiche a consolidare sempre più la loro unità per realizzare altri grandi e decisivi obiettivi comuni.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle parti rimaste temporaneamente accantonate, concernenti rispettivamente un emendamento aggiuntivo De Zan, Caiazza, Raccetti, presentato all'articolo 2, nonché il secondo e terzo comma dell'articolo 14.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO